

## TORNATA DEL 25 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Seguito della discussione dello schema di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore — Emendamento della Giunta all'articolo 8 — Osservazioni del ministro guardasigilli, e del relatore Oliva — Approvazione del primo e del secondo comma — Sul terzo comma parlano i deputati Paternostro, Piroli, ed il ministro guardasigilli — Reiezione dell'emendamento Paternostro, e approvazione della prima parte dell'articolo 8 — Discorrono sulla seconda parte il ministro, il relatore, ed i deputati Samarelli, Alippi e Mancini, ed è respinta — Aggiunta al quarto comma del deputato Marolda — Opposizioni del deputato Nanni — Osservazioni dei deputati Della Rocca e Oliva — Il quarto comma è ammesso — Emendamento Mancini — Dopo spiegazioni del ministro guardasigilli e osservazioni del deputato De Portis, la seconda parte e l'articolo 8 sono approvati — L'articolo 9 è sospeso, e gli articoli 10 e 11 sono approvati. = Presentazione della relazione sul disegno di legge: contributo ai proprietari accostanti la via Nazionale a Roma, e dei progetti di legge: maggiore spesa pel trasferimento della capitale; risoluzione della convenzione per la concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla ed alla provincia di Reggio Emilia. = L'articolo 12 è soppresso e l'articolo 13 è approvato — Aggiunta del deputato Lesen all'articolo 14 — Reiezione di una proposta del deputato Massei — Osservazioni del guardasigilli, e dei deputati Larussa, Oliva, relatore, Branca e Griffini al 16 — Approvazione del 14 modificato, e del 15 — Emendamento del deputato Mancini, e articolo 16 modificato, approvati — Si ammettono articoli fino al 24 — Emendamento del deputato Varè all'articolo 25 — Opposizioni del guardasigilli, e spiegazioni del deputato Griffini — È sospeso.

La seduta è aperta alle due e 18 minuti.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**MASSARI, segretario.** Leggo il sunto dell'ultima petizione giunta alla Camera.

939. Sciarretta Gennaro, notaio in Napoli, propone si determini che lo insegnamento legale notarile sia professato nelle Università del regno staccandolo dalla cattedra di procedura civile ed assegnando norme opportune per la sua attuazione.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Della Rocca ha la parola sul sunto delle petizioni.

**DELLA ROCCA.** Coll'unica petizione di cui testè ha dato lettura l'onorevole segretario, il signor Gen-

naro Sciarretta, distinto cittadino di Napoli, chiede che s'istituisca un insegnamento teorico-pratico notarile nelle Università del regno. Quest'istanza mi sembra degna della considerazione della Camera, epperò mi prendo la libertà di domandarne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Nella seduta di ieri la discussione rimase all'articolo 8, che è così concepito:

« Art. 8. Per essere iscritto nell'albo degli avvocati esercenti è necessario :

« 1° Presentare i certificati di moralità ;

« 2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del regno ;

« 3° Avere, per due anni almeno, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sì civili, che penali delle Corti e tribunali, come sarà stabilito dal regolamento.

« Sono dispensati da questa pratica i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, e i cancellieri delle preture, dopo due anni di esercizio della loro carica ;

« 4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo presidente della Corte d'appello e composta di un consigliere d'appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale da questo pure delegato, del presidente del tribunale dove ha sede la Corte d'appello o di un giudice da esso designato, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di un membro dello stesso Consiglio eletto da questo.

« Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, il Consiglio elegge due consiglieri invece di uno solo.

« L'esame è verbale ed in iscritto. »

Avverto la Camera che la Commissione ha dichiarato di contrapporre all'articolo del progetto ministeriale il proprio articolo come emendamento, che suona così :

« Per essere iscritto nell'albo degli avvocati esercenti è necessario :

« 1° Avere la cittadinanza italiana ;

« 2° *Paragrafo identico a quello del Ministero ;*

« 3° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che, a termini dell'articolo 30 della presente legge, danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nel caso di subita condanna alla pena del carcere, o quando siasi in alcuno dei casi menzionati nell'articolo 32 della legge attuale, il Consiglio dell'ordine può, secondo le circostanze, far eseguire l'iscrizione dell'aspirante ;

« 4° Avere per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato e negli stessi due anni assistito alle udienze delle Corti e dei tribunali ;

« 5° Avere sostenuto un esame teorico e pratico davanti una Commissione composta di cinque mem-

bri nominati dal Consiglio dell'ordine esistente nella sede della Corte d'appello. »

Il resto identico all'articolo ministeriale.

Vi sono poi altri emendamenti, di cui pure darò lettura.

I due primi furono presentati dall'onorevole Massei.

Col primo egli vorrebbe che al paragrafo terzo di questo articolo si aggiungessero queste parole :

« La pratica forense per gli effetti dell'ingresso in professione deve cominciare soltanto dal giorno della conseguita laurea universitaria. »

Quindi proporrebbe la soppressione della seconda parte dello stesso paragrafo.

L'onorevole Marolda-Petilli poi ha presentato quest'aggiunta :

« Coloro che dimostreranno al Consiglio dell'ordine certificati e attestazioni dalle quali possa desumersi che essi sono vecchi esercenti da avvocato o procuratore, saranno dispensati dalla prescrizione del paragrafo quarto. »

La Commissione intende esprimere il suo avviso sull'articolo 8 ?

OLIVA, *relatore*. Quanto agli emendamenti ora presentati, la Commissione si riserva di parlarne in seguito ; quanto all'articolo 8, essa intende spiegare perchè ha proposto un articolo in sostituzione a quello del progetto ministeriale.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo alla Camera il permesso di presentare alcune osservazioni sopra l'articolo 8, anche nell'intendimento di rendere più spedita e più regolare la discussione.

L'articolo 8 contiene, come sapete, le condizioni che la legge richiede per l'ammissione all'esercizio della professione d'avvocato. Essendo diverse queste condizioni, e tra loro indipendenti, io credo che possono essere discusse separatamente, e separatamente votate. E credo che con questo metodo noi procederemo con maggiore chiarezza e maggiore facilità.

Prego anzitutto la Commissione a voler dichiarare se mantiene una condizione che da essa è stata aggiunta e che riguarda la cittadinanza italiana.

GRIFFINI. (*Della Commissione*) La ritira.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ritirando la Commissione questa aggiunta, passo immediatamente all'altra che riguarda i certificati di moralità. La vostra Commissione ritiene che la formula usata sia alquanto vaga e generica e che nella pratica forse non corrisponderebbe allo scopo della legge, quello cioè di accertare la buona condotta delle

persone che aspirano ad esercitare la nobile professione di avvocato.

L'avviso dell'attuale Commissione, è su questo punto conforme a quello manifestato da un'altra Commissione della Camera, già incaricata di esaminare questo stesso progetto.

Io convengo colla Commissione che in realtà si potrebbe richiedere una prova più soddisfacente e sicura della moralità dell'aspirante alla professione di avvocato, e non sono alieno dall'accettare la proposta che essa ha fatto.

Nel progetto della Commissione si legge che per essere iscritti nell'albo degli avvocati è necessario :

« Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 30 della presente legge danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nel caso di subita condanna alla pena del carcere, o quando siasi in alcuno dei casi menzionati nell'articolo 32 della legge attuale, il Consiglio dell'ordine può, secondo le circostanze, fare eseguire l'iscrizione dell'aspirante. »

Una proposta consimile, come ho detto, in termini un po' diversi era già stata fatta da un'altra Commissione della Camera che ebbe ad esaminare questo medesimo progetto.

Io diceva che non avrei difficoltà di accostarmi a questa proposta ; solo credo conveniente di chiarirla, e di pregare la Commissione a modificarne un tantino il tenore.

La proposta della Commissione muove dal concetto che, per l'ammissione all'esercizio della professione di avvocato si debbano richiedere quelle stesse condizioni che sono necessarie per mantenere nell'ordine degli avvocati coloro che già vi appartengono. Epperò essa credette di stabilire che tutte quelle azioni che la legge considera come incompatibili col decoroso esercizio della professione di avvocato, e che possono dar luogo alla remozione dall'ordine di coloro che vi appartengono, debbono considerarsi come impedimento all'ammissione nell'esercizio della professione medesima.

Io accetto questo concetto, perchè mi sembra logico e conforme allo scopo della legge ; se non che prego la Commissione ad osservare che, se la prima parte dell'articolo, quella cioè che riguarda le cause di esclusione assoluta dall'esercizio della professione di avvocato può dirsi abbastanza esattamente redatta, solo che si sopprimano le parole *della presente legge*, poichè è chiaro che non si può parlare che di questa legge ; non credo che si possa dire lo stesso della seconda parte dell'articolo, che è quella che riguarda le cause le quali possono dare luogo alla

esclusione. E di vero, essendo queste cause scritte nei capoversi primo e secondo dell'articolo 30, mentre quelle che escludono assolutamente dall'esercizio dell'avvocatura sono comprese nella sola prima parte dell'articolo stesso, potrebbesi, con formola più compendiosa, invece di dire: « nel caso di subita condanna alla pena del carcere o quando siasi in alcuno dei casi, ecc. » adottare quest'altra dizione: « nei casi previsti nei capoversi primo e secondo dello stesso articolo 30, il Consiglio dell'ordine può, secondo le circostanze, fare eseguire la iscrizione dell'aspirante. »

Io adunque proporrei che questo numero dell'articolo 8 fosse così espresso :

« Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini della prima parte dell'articolo 30 danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati dal primo e secondo paragrafo del detto articolo 30, il Consiglio dell'ordine può, secondo le circostanze, far eseguire nell'albo la iscrizione dell'aspirante. »

Pregherei l'onorevole Commissione di fare conoscere il suo avviso su questa modificazione della sua proposta.

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire la Commissione che ci sono gli altri emendamenti sui quali essa deve pure manifestare il suo avviso.

Intanto procederemo alla discussione del presente articolo, paragrafo per paragrafo.

**OLIVA, relatore.** Importa anzitutto di mettersi di accordo coll'onorevole guardasigilli sulla proposta importante su cui ha portato il suo esame.

Mi occorre ricordare, a scarico della Commissione, che, se essa ha abbandonato come dichiarava l'onorevole suo presidente, il primo numero che sarebbe cioè la condizione della cittadinanza italiana, essa lo fece per omaggio a quei grandi principii di libertà internazionale, o, dirò meglio, di comunione scientifica tra gente e gente che hanno predominato nei pensieri della Commissione.

Il suo primitivo concetto era derivato in essa da una considerazione d'ordine politico non solo, ma da una considerazione d'ordine strettamente giuridico. Essa non aveva potuto accogliere come fondato il motivo addotto dall'onorevole ministro che in origine presentò il primo schema al Senato del regno, pel quale l'onorevole proponente diceva non potersi richiedere la condizione della cittadinanza italiana per l'esercizio dell'avvocheria, e quindi non potersi respingere dalla sbarra dei tribunali nazionali l'avvocato straniero, in quanto che, avendo la nazione nostra, primissima tra tutte le genti civili, regi-

strato nei suoi Codici la libera ammissione dello straniero al godimento dei diritti civili, ne veniva di conseguenza che sarebbe stato contraddittorio col patrio diritto il rifiuto opposto all'avvocato straniero di orare davanti ai nostri tribunali.

Se non che, il Senato del regno osservò a questo proposito non trattarsi già d'un diritto civile, ma bensì d'una vera funzione d'ordine pubblico, e che per conseguenza non potevasi applicare il principio che era stato stabilito nelle prime pagine del nostro Codice civile. A queste considerazioni fatte dal Senato, la Giunta vostra aveva creduto di ottemperare, ed è per questo che ha ritenuto doversi iscrivere come condizione dell'ammissione all'iscrizione nell'albo la cittadinanza italiana.

Però essa, nella sua maggioranza, non ha potuto dissimularsi che, se il carattere di funzione pubblica spicca evidente nella funzione di avvocato, cotesta funzione però, per la sua natura scientifico-dottrinale ed intellettuale appartiene, più che altro, ai campi dello scibile, e per conseguenza deve essere trattato colle considerazioni che si addicono a cotesto ordine di cose. Per conseguenza, considerando l'avvocato come appartenente alla gran repubblica della scienza, essa ha detto: suoni pur libera anche nel nostro paese la parola eloquente di avvocati stranieri: occasioni solenni e cospicue hanno già dimostrato che oramai è entrato negli usi delle genti civili europee l'ammissione mutua degli avvocati ai rispettivi tribunali.

E noi stessi, o signori, potremmo invocare l'esempio di avvocati distintissimi nostri accolti presso le nazioni straniere.

Però la Commissione, nel recedere attualmente, dopo le dette considerazioni, dalla condizione della sudditanza italiana, crede di dovere osservare che qualche spediente converrà adottare affinché si garantisca almeno l'identità della persona. Per conseguenza suggerirebbe che l'avvocato straniero potesse pure presentarsi alla sbarra dei nostri tribunali, ma dietro presentazione che ne facesse l'ordine degli avvocati.

Su tale argomento si potrebbe invocare l'esempio di una nazione a noi vicina, la quale certamente in linea di libertà deve essere considerata fra le prime, la Svizzera, e indicare ciò che si pratica nel Cantone di Ginevra, là dove pure si decanta tanto il liberalismo del procedimento e dei metodi giudiziari. Ebbene, nel Cantone di Ginevra l'avvocato straniero non può presentarsi ai tribunali senza il *placito* del Consiglio di Stato.

Noi non domandiamo tanto, noi domandiamo solo un certificato per parte del presidente dell'ordine

degli avvocati; è una pura pratica di cortesia, la quale però serve a dare quelle garanzie che possono assicurare l'identità della persona.

Con questo suggerimento, che è tutto d'ordine elementare, io credo che la Camera approverà che la Commissione cancelli dalla sua proposta la prima delle condizioni che aveva apposte.

Circa la seconda delle condizioni, vale a dire quella che si riferisce ai certificati di moralità, la Commissione ha surrogato, al così detto certificato di moralità, la condizione che l'aspirante giustifichi, con certificato desunto dai registri penali, di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 30 danno luogo alla cancellazione dall'albo.

E ben osservava l'onorevole guardasigilli, nel far adesione a questa proposta della Giunta, che essa appariva logica e conseguente ai principii informativi della legge.

E infatti, se è pur conveniente e giusto che quelle stesse ragioni che condurrebbero alla cancellazione dall'albo, debbano essere contemplate come condizioni necessarie all'ammissione nell'albo medesimo, non apparirebbe ugualmente giusto e conveniente ed anche possibile che si dovesse cercare dall'ordine la ragione di un rifiuto d'iscrizione in un certificato negativo di moralità, che si risolve in un atto di carattere inquisitorio della vita intima dei privati. Quale fra le patrie istituzioni si farebbe giudice di moralità?

Imperocchè non è che all'autorità dei municipi che, secondo il sistema di legislazione nostro, sarebbe in questo caso demandato il rilascio del certificato di moralità e noi sappiamo qual valore, nella generalità dei casi, codeste attestazioni intrinsecamente si abbiano.

Se noi vogliamo procedere con passo sicuro e sopra un terreno sodo non abbiamo altro mezzo che quello di appigliarci all'espediente che abbiamo proposto, vale a dire del certificato, non di una indefinita e vaga moralità, ma di una moralità positivamente accertabile nella sola fiducia che il diritto possa ammettere la incolpevolezza davanti la giustizia sociale.

Mi permetta poi l'onorevole ministro di osservare a riguardo di questo numero terzo, che la seconda parte del medesimo capoverso potrebbe benissimo riferirsi alle ragioni contemplate nell'articolo 32, le quali darebbero luogo alla riammissione nell'albo, dopo verificatesi certe condizioni, come, per esempio, la riabilitazione ottenuta a senso del Codice penale, oppure il decorso di 3 anni dalla solita pena. Questo pare sia stato in origine il con-

cetto che ha ispirato la seconda parte del capoverso.

Però la Giunta ritiene che le considerazioni fatte dall'onorevole ministro possano benissimo riferirsi anche ai due primi capoversi dell'articolo 30, e trova ragionevole e giusto di accettare queste spiegazioni, e per conseguenza conviene nella formula che il Ministero medesimo propone. In tal modo l'articolo resterebbe concordato nei suoi numeri 1, 2 e 3.

La Giunta si riserva di addurre le sue ragioni circa le modificazioni che riguardano le condizioni dell'esame e della pratica e che sono registrati sotto i numeri 3 e 4 del progetto ministeriale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Pregherei la Commissione di voler consentire che il numero 3 diventi primo, poichè credo che la prima condizione da esigersi in coloro che vogliono essere iscritti nell'albo sia quella della moralità, senza la quale torna inutile ogni altra. Al numero 2 sarebbe collocata la condizione della laurea. Prego la Commissione di voler mantenere quest'ordine nell'emendamento da essa proposto e da me accettato con lievi modificazioni.

**OLIVA, relatore.** Il n° 3 della Commissione verrebbe ad occupare il primo posto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per l'appunto.

**OLIVA, relatore.** Va benissimo.

(Pausa.)

**PRESIDENTE.** Il primo paragrafo proposto dalla Commissione ed emendato dall'onorevole ministro, sarebbe quello che ha tratto alle condizioni di moralità. Ne do lettura:

« 1° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che, a termini dell'articolo 30, prima parte, danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati nel primo e secondo paragrafo del detto articolo 30, il Consiglio dell'ordine può, secondo le circostanze, fare eseguire la iscrizione nell'albo dell'aspirante. »

La Commissione accetta questa redazione?

**OLIVA, relatore.** L'accetta.

**PRESIDENTE.** In tal caso pongo ai voti questo primo paragrafo.

(È approvato.)

« 2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza data e confermata in una delle Università del regno. »

L'onorevole Paternostro propone che, invece di due anni, si dica un anno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo che l'onorevole Paternostro intenda di parlare della pratica.

**PATERNOSTRO P.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Allora ne parlerà dopo.

Intanto pongo ai voti il secondo paragrafo.

(È approvato.)

« 3° Avere, per due anni almeno, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sì civili, che penali delle Corti e tribunali, come sarà stabilito dal regolamento.

« Sono dispensati da questa pratica i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, e i cancellieri delle preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica. »

**PATERNOSTRO P.** L'onorevole ministro della giustizia parmi abbia detto ieri (rispondendo all'onorevole Barazzuoli) che per i procuratori intendeva che fosse continuato il sistema che, durante lo studio nella Università, potessero fare la pratica.

Egli disse che i due anni di pratica per gli avvocati incominciano dal giorno in cui hanno avuto la laurea. Non ci è quindi parità di giustizia.

Io so che gran parte di studenti di 4° anno qualche volta cominciano a fare la pratica per non perdere tempo e prepararsi ad ottenere il certificato: pertanto crederei opportuno che la pratica si riducesse ad un anno dal giorno in cui hanno preso la laurea.

Vedrà la Commissione e la Camera che è questione di pochi mesi; ma pure bisogna che ai giovani noi agevoliamo la strada, e li facciamo restare per via il meno che sarà possibile.

Se durante il corso universitario potessero fare la pratica allora non si perderebbe nè un anno nè due di tempo; ma siccome si vuole stabilire che la pratica cominci dal giorno in cui hanno preso la laurea, io credo che l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera potrebbero contentarsi di un anno solo.

**PIROLI.** Io rivolgerei all'onorevole Paternostro preghiera di non insistere su questa sua proposta. Ignoro dove si ammetta che durante l'ultimo anno del corso di legge nelle Università si possa fare anche la pratica forense. So bene che, nell'ultimo anno universitario, lo studente è troppo occupato perchè possa contemporaneamente fare utilmente anche la pratica presso un avvocato e frequentare la udienza nei tribunali civili e penali.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io vorrei aderire al desiderio dell'onorevole Piroli. La sua parola è per me tanto autorevole che veramente desidererei di secondarla; ma non lo posso.

Non ho speranza che la mia proposta passi dietro tanta opposizione; ma siccome voglio che resti

nelle discussioni della Camera come espressione della mia opinione, come una specie, mi si permetta la parola, di *protesta* per tutti quegli incagli che si vogliono mettere alla gioventù; poichè diffatti questa legge nel suo insieme è informata al concetto di adulare i vecchi avvocati e i vecchi professionisti, e mettere ostacoli quanti più si può alla gioventù; così io insisto nella mia proposta; e se sarà rigettata, mi rassegnerò.

**PRESIDENTE.** Dunque al terzo paragrafo abbiamo tre emendamenti: due sono dell'onorevole Massei, che col primo vorrebbe vi si facesse la seguente aggiunta:

« La pratica forense, per gli effetti dell'ingresso in professione, deve cominciare soltanto dal giorno della conseguita laurea universitaria. »

L'altra sua proposta riguarda la soppressione della seconda parte del paragrafo stesso.

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Paternostro, il quale vorrebbe che la pratica da due anni fosse ridotta ad uno.

(*Il deputato Massei pronunzia qualche parola.*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Permetta, onorevole Massei, dirò due parole di chiarimento che forse varranno ad appagarla. Nella seduta di ieri, rispondendo all'onorevole Barazzuoli, io ho avuto l'onore di dichiarare che, siccome al paragrafo terzo dell'articolo 8 si prescrivono due anni almeno di pratica, e non si ammette che la pratica possa essere cumulata cogli studi teorici del diritto, come si ammette in un articolo successivo pei procuratori, ne deriva la conseguenza che la legge, quanto agli aspiranti all'avvocheria, esige una pratica successiva al conseguimento della laurea.

A me pare che l'articolo sia con sufficiente chiarezza espresso, ma poichè fu manifestato qualche dubbio dall'onorevole Barazzuoli, che chiedeva un chiarimento, e questo dubbio fu pure accolto dall'onorevole Massei, io non avrei difficoltà d'inserire due sole parole nel numero 3, e dire: « avere per due anni almeno *successivi* alla laurea atteso, ecc. »

In tal modo il desiderio espresso dall'onorevole Massei sarebbe interamente soddisfatto.

Aggiungerò anche due parole all'indirizzo dell'onorevole Paternostro.

Io sono come lui penetrato della convenienza di favorire la gioventù che voglia percorrere la carriera dell'avvocheria; però noi non ci dobbiamo soltanto occupare di quelli che intraprendono la professione di avvocato, ma anche degli interessi di coloro pei quali questa istituzione è stabilita.

Bisogna riflettere che all'avvocato si confida la difesa dei diritti più preziosi, epperò è giusto che

si esigano sufficienti garanzie di capacità. Ora a me sembra che in massima un solo anno di pratica non può ritenersi come un tirocinio sufficiente per poter aspirare all'avvocheria.

Pregherei quindi l'onorevole Paternostro a volere desistere dalla sua proposta.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Stanno anche a me a cuore gl'interessi dei privati, ma io pregherei l'onorevole ministro a volermi spiegare come giustifica la disposizione dell'articolo 40 al numero 5, ove è prescritto che per essere procuratore bisogna aver atteso per due anni alla pratica forense, presso un procuratore esercente, e la pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studi.

Ora l'onorevole ministro sa che l'interesse dei privati è affidato non solo agli avvocati, ma, soprattutto, al procuratore, il quale è responsabile di tutti i processi.

Veramente la causa si inizia e si finisce col procuratore, l'avvocato dà le consultazioni, scrive le memorie, parla avanti ai tribunali, alle Corti d'appello, alle Corti di cassazione; ma, in fondo, quello che comincia la causa, ed a cui si affidano gl'interessi dei privati, veramente è il procuratore: un processo è ben cominciato, o mal cominciato, quando è male o ben iniziato l'atto di citazione.

E prego l'onorevole Piroli di osservare anche questo. Voi dite: voglio lasciare allo studente il tempo di studiare, e non voglio che faccia la pratica, mentre studia, perchè *pluribus intentus minor est*, ecc.

Ebbene, io dico, perchè fate delle facilitazioni ai procuratori e non agli avvocati?

Voi avete pei procuratori lo studio del diritto e della procedura civile e penale, del diritto commerciale, e non è poco: eppure non aspettate che escano dall'Università per cominciare la pratica: oh! perchè insistete per gli avvocati?

Quando io dissi: lasciate un anno, invece di due, a cominciare dal giorno della pratica, mi pareva di aver fatta una proposta ragionevole.

Del resto, l'onorevole ministro non abbia a male che io insista nel mio emendamento. A lui fa lo stesso, perchè la sua autorevole parola, quella dell'onorevole Piroli, e l'atmosfera che ci circonda; danno al ministro la certezza della vittoria: sia pago di questa vittoria; vinca, ma non voglia stravincere; lasci a me la soddisfazione di mantenere il mio emendamento come protesta.

**PRESIDENTE.** Alla prima parte di questo paragrafo sono proposti due emendamenti. Uno è quello dell'onorevole Paternostro, il quale vorrebbe che i due anni fossero ridotti ad uno; l'altro è quello dell'o-

norevole Massei, che, modificato dal ministro, consiste ad aggiungere dopo le parole: « per due anni almeno » queste altre: « successivi alla laurea. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io crederei di mancare alla cortesia, se non dessi all'onorevole Paternostro una spiegazione intorno al confronto ch'egli ha istituito tra la pratica degli avvocati e quella dei procuratori.

Egli disse: se voi consentite che il procuratore cumuli la pratica cogli anni di studio, perchè non lo volete permettere agli avvocati?

Io prego l'onorevole Paternostro di ritenere che le due professioni sono ben diverse, che gli studi a cui deve attendere l'avvocato sono molto seri, profondi, estesi; mentre gli studi di diritto che si esigono dal procuratore sono molto ristretti, limitati, e direi elementari. Quindi, se è possibile concedere al procuratore di attendere agli studi di diritto ed insieme occuparsi della pratica, questo non si potrebbe accordare all'avvocato, a cui appena potrà bastare il tempo che la legge assegna al corso legale, perchè egli possa rendersi padrone di quella vasta dottrina che, come sapete, con frase enfatica fu detta: *rerum divinarum et humanarum notitia*.

Desidererei che l'onorevole Paternostro riconoscesse dopo queste spiegazioni che il mio convincimento è profondo e sincero come il suo.

Dirò poi che avrei amato molto meglio di averlo amico, piuttostochè vinto (*Si ride*); ma non potendolo avere amico domanderò alla Camera che me lo dia per vinto.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Paternostro propone che la durata della pratica forense, fissata dalla Commissione, d'accordo col Ministero, a due anni, sia ridotta ad un anno.

Domando se la proposta dell'onorevole Paternostro è appoggiata.

(È appoggiata, ma poscia respinta.)

Leggo ora la prima parte del terzo paragrafo emendato dall'onorevole Massei:

« 3° Avere per due anni almeno, successivi alla laurea, atteso alla pratica forense, nello studio di un avvocato e negli stessi due anni assistito alle udienze sì civili che penali delle Corti o tribunali come sarà stabilito da un apposito regolamento. »

Pongo ai voti questa prima parte del terzo paragrafo.

(È approvata.)

Seconda parte:

« Sono dispensati da questa pratica i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali ed i cancellieri delle preture dopo due anni di esercizio della loro carica. »

L'onorevole Massei chiede la soppressione della seconda parte del comma. Coloro che sono del suo avviso voteranno contro questa parte.

**DELLA ROCCA.** Io, per conto mio, vorrei esprimere un desiderio alla Camera, ed è che siano dispensati anche dalla pratica i procuratori iscritti nell'albo. Questi si suppone che già siano in pratica; dunque non han bisogno di giustificare che abbiano fatto la pratica, e se vi ha dispensa per i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti di giustificare che abbiano imparato la pratica, mi pare che questa dispensa si debba stabilire anche per i procuratori.

**PRESIDENTE.** Onorevole Della Rocca, badi all'articolo 9.

**DELLA ROCCA.** Ma l'articolo 9 parla dell'esame. Qui si parla della giustificazione di avere fatto la pratica. Ora, se da questa giustificazione sono dispensati i cancellieri ed i vice-cancellieri, mi pare che con più ragione debbano esserlo i procuratori iscritti nell'albo, sui quali deve militare la presunzione che abbiano acquistata conoscenza della pratica forense.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io riconosco giusto il desiderio espresso dall'onorevole Della Rocca, ma credo che ad esso soddisfaccia l'articolo 9, ricordato dall'onorevole presidente, il quale dà il diritto ai procuratori laureati in giurisprudenza, che non abbiano subita cancellazione dall'albo e che abbiano superato l'esame teorico-pratico prescritto dall'articolo 8, di farsi iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti.

Per questi procuratori laureati non si esige più la pratica, ma soltanto l'esame teorico-pratico; credo quindi che questa disposizione possa soddisfare il desiderio dell'onorevole Della Rocca.

**DELLA ROCCA.** Va bene.

**OLIVA, relatore.** La Commissione ha eliminato dal paragrafo quarto (quello della pratica) il comma che ora si discute; per conseguenza essa può dispensarsi dall'esprimere la sua opinione circa l'emendamento Massei, in quanto che essa ha fatto più che l'onorevole Massei non domandi, ha respinto interamente la parificazione delle funzioni di cancelliere e vice-cancelliere a quella che si richiede per gli aspiranti all'iscrizione nell'albo degli avvocati.

La Giunta non ha creduto di acconsentire in questo alla proposta ministeriale per una ragione, che esporrò brevissimamente.

Ricordo le parole che poc'anzi pronunziava l'onorevole ministro in risposta all'onorevole Paternostro, quando designava la differenza che corre grandissima fra l'indole delle pratiche che riguardano l'avvocatura, e di quelle che riguardano la profes-

sione del procuratore. Facendo la pratica in cancelleria s'impara, io credo, tutto ciò che riguarda il meccanismo del procedimento giudiziario, ma non si ha certo occasione e modo di fare quelle esercitazioni di mente, di abituare il pensiero a quelle applicazioni della teoria giuridica ai molteplici e infinitamente vari fenomeni della vita sociale, nel che consiste essenzialmente la pratica propria ad abilitare il giovine laureato ad adempiere all'ufficio di giureconsulto, al quale aspira. È tutt'altra cosa, è un campo di occupazioni le quali non hanno con quelle del giurista che un rapporto affatto materiale, non intima somiglianza, non sostanziale analogia.

La scienza del giurista per divenire arte ha bisogno di ben altro che di registrare atti di lite, e di adempiere a tutti quegli altri uffizi d'ordine che sono propri delle cancellerie.

Il giureconsulto si forma colla meditazione costante e assidua, non soltanto sui libri, ma più ancora sui fatti, posti in rapporto e contemplati colle ipotesi del diritto; ha bisogno di conoscere praticamente come un diritto si traduca in azione davanti ai tribunali, e si svolga il procedimento del giudizio. Se a tale effetto occorre anche la notizia materiale della forma degli atti di processura, tali cognizioni non bastano a fare l'educazione del giureconsulto, anche nei rispetti della parte intima, intellettuale del rito giudiziario, l'arte di proporre l'azione, di prevedere l'eccezione, di prevenire le sorprese, di scegliere la prova, di dirigerla al fine, l'arte di liberare dall'ingombro delle questioni artificiose, dilatorie, cavillose la vera tesi giuridica e di svolgerla con costante e opportuna insistenza a traverso le varie fasi del procedimento.

È per queste considerazioni che la Commissione non ha ammesso questo comma, e per conseguenza prega il Ministero di non insistere nel medesimo.

**PRESIDENTE.** Il ministro invece la mantiene. Non è vero?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sono dolente di non trovarmi d'accordo, su questo punto, con la Commissione. Una conferenza che ebbi l'onore di tenere ieri con l'egregio relatore, mi aveva infusa qualche speranza che anche in questa parte si potesse serbare l'accordo tra il Ministero e la Commissione. Io riconosco certamente l'importanza di mantenere seria, salda e fruttifera la pratica dell'aspirante alla professione d'avvocato; ma quando considero l'esercizio delle funzioni degli ufficiali che sono nominati nel capoverso di questo numero terzo, cioè dei cancellieri e vice-cancellieri delle Corti, dei tribunali e delle preture, non posso dimenticare che

queste persone assistono quasi ogni giorno allo svolgimento dei giudizi sì civili che papali; mentre per i praticanti avvocati noi non possiamo dire lo stesso, imperocchè non ignora la Commissione quanto sia difficile ottenere che essi sieno esatti nel frequentare lo studio dell'avvocato, e le udienze pubbliche dei tribunali.

Io credo che la parte più pratica e più importante sia quella che si fa assistendo ai dibattimenti, allo svolgimento dei giudizi, nelle udienze pubbliche. Or bene, questa parte di pratica nessuno la può fare con maggiore diligenza degli ufficiali di cancelleria, laonde io credo che si possa ad essi usare qualche larghezza, senza correre pericolo di compromettere il tirocinio degli avvocati.

Sono queste le ragioni per le quali io mi permetterei di raccomandare, anche alla Commissione, di accettare questo capoverso. In ogni modo debbo pregare la Camera a volerlo approvare, perchè anche il Senato, dopo un serio esame, non credette di potergli negare il suo voto.

**SAMARRELLI.** Io mi permetterò di sottoporre al senno dell'onorevole ministro una distinzione che varrà forse a risolvere la questione che ci divide.

Altra è quella pratica che si può avere degli atti di procedura, la quale veramente si acquista dai cancellieri e vice-cancellieri, anche di pretura, perchè hanno spesso in mano i processi e li svolgono, specialmente quando si esaminano le note specifiche delle spese nelle cause civili, e quando si fanno le istruzioni nelle materie penali; altra è la pratica che si richiede per un avvocato.

Potrei convenire col signor ministro che, quando si tratti di entrare nell'ordine dei procuratori, siccome l'opera che prestano i cancellieri si attiene principalmente agli atti di procedura, si possa ammettere a loro favore la dispensa indicata nel numero 3 dell'articolo 8 di questo progetto di legge, cioè la dispensa dalla pratica forense nello studio di un avvocato.

Ma per entrare nell'ordine degli avvocati ci vuole qualche cosa di più. Bisogna che si acquisti la pratica di saper leggere il processo sia civile sia penale, non per guardare gli atti e la loro regolarità, ma per valutarne i documenti, per cercare i punti controversi della causa, e per determinare il vero e più valido sistema di difesa. Quest'abilità non la possono acquistare i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, e i cancellieri delle preture, come si suppone nel supposto articolo, qualunque sia la durata del loro esercizio, salvo qualche eccezione. Ond'è, che quante volte si voglia proporre a vantaggio di codesti funzionari la surri-



ferita dispensa della pratica forense, per essere ascritti nell'albo dei procuratori, io l'ammetterei ben volentieri; ma non mai quando chiedessero la iscrizione nell'albo degli avvocati. Una volta che si richiede per l'avvocato una certa pratica, bisogna che questa sia intesa in un modo più elevato, non nel senso di una semplice conoscenza degli atti della procedura e dell'andamento del procedimento.

Io dunque prego il signor ministro a voler accettare la proposta della Commissione, quella cioè di sopprimere questo comma all'articolo di cui si tratta.

**OLIVA, relatore.** La Commissione ringrazia l'onorevole Samarelli del valido aiuto che egli ha prestato alla tesi da lei sostenuta. La Commissione è entrata pienamente nelle idee esposte dall'onorevole Samarelli. Tanto è vero, che nell'articolo 40 essa, che propone di sopprimere per gli avvocati il comma che si discute, ha però voluto la condizione, che nega per l'esercizio dell'avvocatura, in favore dei procuratori. La Commissione sarebbe lieta di poter aderire alla proposta dell'onorevole ministro, e ritenga l'onorevole guardasigilli che la Commissione si è occupata assai di questa questione, ma, dopo una deliberazione abbastanza approfondita, ha creduto di dover persistere nel suo antico proponimento.

Ciò posto, per quelle ragioni che è inutile qui il ripetere, che si desumono dalla speciale importanza delle funzioni dell'avvocato rimpetto a quelle che, se non sono da dirsi veramente meccaniche, sono certamente meno elevate nell'ordine del pensiero e della speculazione che quelle di avvocato, vale a dire le funzioni del procuratore. La pratica che si fa nelle cancellerie non è quella che possa addestrare la mente dell'aspirante all'esercizio dell'avvoceria e a quella grande e difficile applicazione dei sommi principii di diritto alle diverse specie che s'incontrano nelle moltitudini dei fatti reali. È tutta una palestra intellettuale quella dell'avvocato, anche durante gli anni di pratica, imperciocchè gli anni di Università possono addottrinare la mente e rivelare al giovane la storia del diritto, indicargli i principii del giure, che stanno e sorgono quali colonne miliari della scienza e del perfezionamento sociale. Ma altro è l'arte dell'avvocato, altro è la teoria dell'avvocato e la pratica in cui la scienza da pura speculazione tende a diventare arte, quella grande arte che forma appunto il giureconsulto.

Ora, o signori, se noi potessimo parificare la pratica che si richiede per le funzioni di avvocato a quella che si richiede per le funzioni di cancelliere, noi falseremmo interamente l'idea della avvoceria, quel principio fondamentale da cui siamo

partiti nel disegnare il presente progetto di legge, principio che noi abbiamo creduto di enunciare come pensiero e guida della legge stessa, vale a dire la distinzione tra le funzioni di avvocato e quelle di procuratore. Sono queste le ragioni potenti, lo creda l'onorevole ministro, che ci hanno fatto sorpassare al desiderio di concordare con lui anche a questo riguardo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alippi fa un emendamento alla seconda parte del terzo comma proposto dal Ministero: ammetterebbe bensì la dispensa dalla pratica per i cancellieri e vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, ma non l'ammette pei cancellieri delle preture.

È vero onorevole Alippi? è questa la sua proposta? A me pare che questo comma o bisogna accettarlo come è, o non ammetterlo.

**ALIPPI.** Io convengo pienamente nelle ragioni esposte dall'onorevole ministro, per ciò che si riferisce ai cancellieri e vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali che sono già laureati, poichè realmente essi possono fare una fruttuosa pratica con assistere continuamente alle più gravi discussioni in materia civile, ed ai dibattimenti più importanti in materia penale.

Non verificandosi per altro questa pratica nei cancellieri di pretura, io propongo che la dispensa di cui si parla nel capoverso del numero terzo non si estenda a questi funzionari.

**PRESIDENTE.** Mi pare che si poteva accettare o non accettare la seconda parte proposta al terzo paragrafo; se l'onorevole Alippi insiste, si procederà per divisione.

**ALIPPI.** Non insisto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Stimò conveniente di dare alla Camera ancora qualche dilucidazione, poichè lungamente, e forse più che non merita, questa questione è stata discussa.

Non è senza sorpresa che ho inteso l'onorevole deputato e magistrato Samarelli a svolgere certe sue teorie intorno alla pratica che fanno i cancellieri.

Io credo che se egli esaminerà un po' meglio le funzioni che esercitano i cancellieri, si persuaderà che non fanno solamente quella pratica di cui egli parlava, cioè di esaminare le carte di cancelleria, ma che quando sieno funzionari d'ingegno, e che hanno fatto il loro corso legale, essi possono ricavare dei buoni frutti dalle discussioni forensi, e fare un buono ed utile tirocinio pratico. Ed allora domando all'onorevole Samarelli, se egli non conviene nell'opinione di stimatissimi giureconsulti dell'altro ramo del Parlamento, i quali si persuasero che

questo modo di pratica è il più atto per acquistare le cognizioni necessarie.

Aggiungerò poi che, per la mia esperienza abbastanza lunga, mi è avvenuto non rare volte di sentire a dare dai cancellieri dei buoni suggerimenti ai magistrati, a ricordar loro delle massime che erano state dimenticate, e soprattutto a dare dei savi consigli circa il modo di redigere le sentenze.

Inoltre, trattandosi di un cancelliere che ha tutte le altre qualità per fare l'avvocato, io domando, o signori, se, esercitando questa palestra, si possa negare che abbia fatto un esercizio il quale gli può giovare e gli ha dovuto giovare ad acquistare le cognizioni pratiche che si richiedono per sostenere avanti ai magistrati la discussione delle cause sia civili che penali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Samarelli ha la parola.

**SAMARELLI.** Io non ho bisogno di far notare all'onorevole signor ministro che qui non ho qualità di magistrato, ma sono deputato come tutti gli altri; e prego gli onorevoli miei colleghi di non vedere in me che questo solo carattere.

In secondo luogo non posso accettare, quantunque abbia molta stima dell'onorevole ministro, la lezione che egli mi vuol dare; che, cioè, i cancellieri ed i vice-cancellieri acquistino anche nelle preture la pratica dell'avvocato. È vero quello che dice l'onorevole signor ministro che molti di quei funzionari assistono alle pubbliche discussioni delle udienze civili e penali; ma, oltre che il gran numero lavora negli uffici delle cancellerie, non consiste solo nella discussione la pratica che prende l'avvocato. Nel precedente mio discorso l'ho detto in che consiste principalmente, e non vorrei ripeterlo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sono rarissimi gli avvocati.

**SAMARELLI.** Il ministro m'interrompe; ma io ritorno a dire, che sono ben pochi quelli che assistono ai pubblici dibattimenti; tutti gli altri rimangono nelle cancellerie, per fare appunto gli atti di cui parlava l'onorevole relatore; vale a dire compilare le minute delle sentenze, scriverne le copie, redigere i verbali di diverso genere, e simili cose. Chi ha pratica del foro, lo sa assai meglio di me, senza che passi a rassegna tanti svariati atti di procedura che occorrono prima e dopo discusse le cause.

Ma estendete pure quanto vi piaccia la pratica che acquista un cancelliere assistente alle pubbliche udienze, non raggiungerà egli mai quella che si richiede per fare l'avvocato. Col vostro sistema ele-

vate troppo l'esercizio dei cancellieri, ed abbassate assai quello degli avvocati.

L'onorevole signor ministro che, prima di sedere sui più alti seggi di magistrato, avrà certamente percorsa anche la carriera forense, sa molto meglio di ogni altro che cosa vi vuole per formare un buon avvocato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È per questo che io insisto.

**SAMARELLI.** Io dunque accetto fin da ora quello che la nostra Giunta propone all'articolo 40 di questa stessa legge, di dispensare cioè i cancellieri e vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, esclusi sempre quelli di preture, dalla pratica forense, quando si tratti di entrare nell'ordine dei procuratori, ma non è possibile accordar loro lo stesso favore per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Per l'avvocato, giova ripeterlo anche una volta, si richiedono certe date condizioni, le quali spesso non si sanno neppure definire; e qui entro a guardare l'avvocato non dal solo lato pratico. Debbono egli acquistare quello che taluni chiamano colpo d'occhio, che consiste nel veder subito il vero punto della causa, quando questa è complicata di tanti atti, di tanti documenti che vogliono essere prima esaminati separatamente, e poi nel rapporto tra loro?

Come si può ritenere che un cancelliere, senza averlo fatto mai, possa acquistare la pratica di esaminare un contratto contenuto in un atto pubblico o privato, che presenta gravi questioni d'interpretazione? Come si può pretendere da lui la conoscenza pratica delle svariate questioni di rito, o che sappia compilare un atto d'appello, o simile?

Sono tutte cose assolutamente estranee alle materie che trattano codesti funzionari; ho quindi ragione di non accontentarmi di quel grado di pratica che essi hanno, per farli salire al grado di avvocati, dispensandoli da quelle prove che noi crediamo una garanzia per avere dei buoni avvocati.

Io quindi non posso che ripetere quello che ho detto poco prima, cioè di accettare la proposta della Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Pare che l'onorevole Samarelli creda che si vogliono dispensare dall'esame i funzionari di cancelleria. Egli è in un grande errore.

Non si tratta di dispensarli dall'esame teorico-pratico che debbono prendere. Epperò non mi domanderà più se io creda che un vice-cancelliere o un cancelliere possa diventare un avvocato. Io non lo credo di certo, se non avesse altra qualità che

quella di funzionario di cancelleria; ma quando è avvocato, quando ha frequentato le udienze dei tribunali (ed è precisamente in ciò che consiste la pratica, secondo la prima parte di questo numero); quando egli ha dovuto necessariamente sottoporsi come gli altri ad un esame teorico-pratico, in cui dimostri il suo sapere, l'onorevole Samarelli comprende che non si tratta più semplicemente di trasformare un vice-cancelliere in avvocato, ciò che non voglio al pari di lui; ma si tratta di fare un avvocato di un cancelliere che è laureato in legge e che ha esercitato le funzioni di cancelliere, ed ha per conseguenza tutti i requisiti che si esigono dagli aspiranti avvocati. Quando un uomo si presenta con queste condizioni, possiamo con tutta tranquillità, e, dirò, se non vogliamo essere ingiusti, dobbiamo accettarlo come avvocato.

Sono di questa opinione precisamente, lo ripeto, perchè prima di essere magistrato ho fatto l'avvocato. Ma, lasciando da parte l'opinione mia, non cesserò d'invocare innanzi alla Camera il voto unanime dei magistrati che seggono nell'altro ramo del Parlamento, i quali approvarono questa disposizione senza fare alcuna obbiezione.

**OLIVA, relatore.** La Commissione deve dichiarare che, avendo essa soppresso nell'emendamento fatto alla proposta del Ministero, la seconda parte del paragrafo che si discute, non può fare altrimenti che votare contro la medesima, poichè sola questa deve venire in votazione. Essa non ha una proposta sua da contrapporre a quella del ministro: non può adunque esprimere il suo avviso che colle forme del voto negativo alla proposta ministeriale.

**MANCINI.** Mi sia concessa una breve osservazione.

Per regola generale non bastano, secondo questa proposta di legge, nè la laurea, nè l'esame teorico-pratico, per assicurare l'idoneità alle funzioni di avvocato. Colui il quale in una delle nostre Università ha ottenuto una laurea di giurisprudenza, ed anche con distinzione, ed a voti pienissimi, colui il quale ha sostenuto un esame teorico-pratico con eguale successo, non è da questa legge riputato abile ad esercitare l'avvoceria e ad essere iscritto nell'albo. Che gli manca? Un biennio di esercizio, di tirocinio pratico nello studio d'un avvocato.

Riconosco la necessità di questa pratica. Ho avuto occasione di vedere giovani valorosi usciti dalle mura dell'Università, e passati nello studio di un avvocato, mostrarsi assolutamente inabili, allorchè dovevano valicare l'abisso che separa la teoria dalla pratica, mostrarsi inetti alla compilazione degli atti, ed ancora più a sostenere una difesa orale.

Solo in seguito ad una pratica, la quale in Piemonte si esigeva più lunga che nelle altre parti d'Italia, ove era limitata ad un solo biennio, i praticanti acquistavano con la quotidiana consuetudine ed esperienza la cognizione degli atti che compongono l'orditura di un giudizio, e l'esercizio della difesa forense, nè solo in quanto riguarda la forma estrinseca di questi atti, ma la sostanza dei medesimi, cioè in qual guisa si potessero rinvenire eccezioni legalmente opponibili ad una domanda cui convenisse resistere; in qual guisa si potesse proporre un gravame contro una sentenza di primo o di secondo grado. Non è, io dico, fuorchè l'esperienza acquistata in un certo periodo di tempo e di tirocinio pratico, che permette a giovani d'ingegno privilegiato di divenire veramente capaci di esercitare, con vantaggio dei clienti, la professione di avvocato; ad altri, ed oserei dire alla maggior parte, d'intraprenderla assai debolmente ed imperfettamente.

Ora, o signori, la questione è molto semplice. Se si crede questo esercizio pratico necessario, bisogna imporlo a tutti quelli che non offrano un esercizio equivalente.

Or chi mai potrà reputare equivalente al tirocinio pratico dell'avvoceria quella ben diversa pratica che hanno i vice-cancellieri non solamente di tribunale, ma finanche di semplice pretura, poichè conosco certi vice-cancellieri di pretura ai quali non affiderei neppure di dettare un atto di citazione? No, essi non saranno idonei a sostenere l'esercizio della professione di avvocato.

Nè si obietta che essi hanno la laurea e sosterranno un esame pratico, oltre l'esercizio del loro ufficio, perchè, se queste condizioni bastano, io mi rassegnerei, ma sarà d'uopo allora dispensare tutti dal requisito della pratica. Ma se la legge impone questa triplice necessità, bisogna mantenerla ugualmente per tutti.

Io comprendo perfettamente che l'esercizio biennale degli uffici delle cancellerie possa essere riguardato (e lo è diffatti nella presente legge) come l'equivalente della pratica necessaria per essere ammesso nell'albo dei procuratori, perchè nessun dubbio vi può essere che negli uffici dei cancellieri si acquista precisamente quella stessa pratica che si riferisce alla forma estrinseca degli atti ed anche all'organismo del procedimento giudiziario, nella stessa guisa, e forse meglio di quel che avvenga frequentando uno studio di avvocato. Ma in realtà, per quanto riguarda l'essere ammesso nell'albo degli avvocati, io credo che la Commissione e l'ono-

revoles Samarelli si sieno bene apposti ritenendo necessario per tutti indistintamente il requisito della pratica forense per la durata di due anni.

Lo ripeto ancora una volta, chi creda questa condizione non necessaria, la tolga per tutti, mercè la soppressione del n° 4 dell'articolo 8. Ma se il n° 4 dell'articolo 8 deve essere mantenuto e l'articolo ora in discussione integralmente approvato, il mio avviso è che debba essere approvato come lo ha proposto la Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'autorità delle parole dell'onorevole Mancini mi obbliga ad aggiungere anche pochissime osservazioni.

Io credo che l'argomentazione dell'onorevole Mancini non è punto esatta.

Egli dice: per l'iscrizione nell'albo non vi contentate della pratica, ma richiedete anche un esame teorico-pratico; or come poi per i cancellieri e vice-cancellieri volete usare tanta larghezza per ammetterli tra gli avvocati, mentre essi non possono certo offrirvi alcuna maggior guarentigia e di sapere e di pratica forense?

Ma qui precisamente sta il nerbo della questione. Io credo che non mancano cancellieri e vice-cancellieri di pretura ai quali il rimprovero dell'onorevole Mancini si può attagliare benissimo; ma io domando se a lui pare che lo stesso rimprovero possa e debba applicarsi a tutti i cancellieri e vice-cancellieri. Io gli domando se gli è capitato di trovare un cancelliere di pretura che sia laureato in legge. Io non ne ho trovato mai nessuno, e credo che la disposizione di questo comma dell'articolo che discutiamo, potrà trovare la sua applicazione tutto al più per funzionari di cancelleria presso le Corti, e raramente forse per quelli dei tribunali. Si persuada l'onorevole Mancini che si tratta di quel raro caso, in cui uno che abbia preso la laurea in legge sia poi stretto dalla necessità ad accettare un posto di cancelliere. Accade infatti non di rado che alcune persone non potendo altrimenti provvedere alla loro sussistenza, sono obbligate ad accettare quel mezzo che loro si presenta il primo, per alimentare (come fu detto) la scienza legittima colla scienza spuria, ed accettano un umile ufficio per prepararsi poi all'esercizio di più elevate funzioni. Ora, quando la pratica che fanno gli ufficiali di cancelleria si congiunge agli altri requisiti che noi abbiamo proposto in generale per tutti gli altri aspiranti all'avvoceria, io credo che possa ritenersi come requisito sufficiente per ammetterli nella classe degli avvocati.

Del resto io credo di dover rendere omaggio anche in questa parte al voto del Senato, e quindi in-

sisto perchè la Camera voglia adottare la proposta del Governo.

**PRESIDENTE.** Avverta la Camera che nel progetto del Ministero il numero terzo era proposto in due parti, e la seconda parte era la seguente:

« Sono dispensati da questa pratica i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, e i cancellieri delle preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica. »

Ora, la Commissione ha soppresso questa seconda parte del terzo paragrafo, e l'onorevole ministro lo propone come emendamento.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La discussione è aperta sulla mia proposta, quindi io la mantengo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Massei ne ha proposta la soppressione; vuol dire che coloro che approvano la proposta dell'onorevole Massei voteranno contro. L'onorevole Alippi insiste nella sua proposta?

**ALIPPI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Dunque metterò ai voti il secondo comma del paragrafo terzo. Coloro che approvano la proposta dell'onorevole ministro voteranno in favore.

Lo rileggo:

« Sono dispensati da questa pratica i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, e i cancellieri delle preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora verremo al numero 4:

« 4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo presidente della Corte d'appello e composta di un consigliere d'appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale da esso pure delegato, del presidente del tribunale dove ha sede la Corte d'appello o di un giudice da esso designato, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di un membro dello stesso Consiglio eletto da questo. »

Come già dissi, l'onorevole Marolda-Petilli ha proposto un emendamento a questo paragrafo.

Egli vorrebbe fare la seguente aggiunta:

« Coloro che dimostreranno al Consiglio dell'ordine certificati e documenti dai quali possa desumersi che essi siano vecchi esercenti avvocati e procuratori, saranno dispensati dalla prescrizione del paragrafo 4. »

L'onorevole Paternostro poi propone la soppressione di questo paragrafo.

L'onorevole Nanni ha facoltà di parlare.

**NANNI.** Io non sono molto tenero degli ordini che

si istituiscono con questa legge, nè di tutti quei metodi che tendono a *reggimentare* ogni cosa, anche l'ingegno; ad ogni modo si è sostenuta la necessità dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, e si è sostenuta partendo anche da un principio di indipendenza. Si è detto: noi desideriamo di dare a questa classe la propria autonomia, ed è necessario che qualcuno s'interessi a verificare se le condizioni stabilite dalla legge per essere iscritto nell'albo degli avvocati siano adempiute. Noi vogliamo che questa verifica parta dallo stesso collegio degli avvocati.

In questo senso non si è fatto grande opposizione ad una legge il cui congegno in sostanza tenderebbe piuttosto a porre ostacoli allo sviluppo dell'ingegno, anzichè agevolarlo.

Ma, posto questo principio, adesso domandiamo: quali sono le attribuzioni che voi volete dare a questi collegi, a queste corporazioni, a questi Consigli dell'ordine che le rappresentano? Certamente le attribuzioni debbono essere limitate a quelle che sono indispensabili perchè adempiano allo scopo a cui sono chiamati; volerne dare di più sarebbe lo stesso che costituire una corporazione così forte da avere il diritto di escludere dal suo seno tutti coloro che non le talenta di ammettervi. Per questa ragione io ho trovato che nella discussione di ieri molti onorevoli colleghi si sono sollevati contro la disposizione contenuta nel paragrafo quarto di questo articolo; ed io che sono nel medesimo ordine di idee, mi faccio un debito di presentare alla Camera alcune osservazioni brevissime.

Il paragrafo quarto propone che, dopo aver conseguito il supremo grado accademico, cioè della laurea, dopo aver fatto tutti gli studi che le facoltà universitarie richiedono, sia concesso, secondo il progetto ministeriale, ad una Commissione composta di magistrati e di avvocati, secondo il progetto della Giunta, ad una Commissione composta di soli avvocati, il diritto di riesaminare questo individuo per vedere se egli realmente sia capace di funzionare da avvocato.

Or bene, questo riesame mi sembra da una parte oltraggioso alla facoltà universitaria che ha concesso la laurea, imperocchè non s'impone soltanto un esame pratico, ma un esame teorico-pratico. Si dirà, che questo esame tende a provare la capacità del giovane laureato ad applicare ai fatti le massime di diritto, i principii teorici.

Ebbene, siete voi giudici competenti a verificare se le facoltà dell'ingegno di questo giovane siano tali perchè egli sappia nella pratica regolarmente

applicare le massime del diritto ai fatti che gli si presentano?

Che vi siano degli uomini chiamati a giudicare del profitto fatto negli studi, delle dottrine acquisite, lo comprendo; ma che vi siano degli uomini i quali si arroghino il diritto di giudicare l'ingegno sino al punto di determinare se esso abbia la capacità naturale, perchè non si tratterebbe più di una capacità acquistata nella scuola, avendo di questa capacità il giovane già dato prova, si tratterebbe di una capacità naturale ad applicare ai casi speciali della vita le massime del diritto, che vi siano uomini a cui compete dare questo giudizio non lo credo, nè mi sembra ciò necessario.

Ebbene, vi sono degli uomini che gli scolastici reputano molto al disotto di loro, i quali hanno una dirittura di mente aggiustatissima, ed io quindi non veggo in questo esame teorico-pratico se non in certa guisa un'ingiuria alla facoltà universitaria la quale ha concesso la laurea. Ma poi non veggo alcuna necessità; che cosa faranno queste Commissioni delegate?

Approveranno esse o riproveranno? Se nella maggior parte dei casi, come io credo, le approvazioni saranno concesse, allora questi esami si renderanno perfettamente inutili; se non fossero concesse, potrebbero verificarsi inconvenienti peggiori e si andrebbe incontro ad altri pericoli.

Noi facciamo una legge che riguarda tutti i collegi degli avvocati: vi sono collegi in piccolissimi centri, dove non vi sono quei grandi luminari del foro, quegli uomini spassionati, quegli uomini, la cui fama essendo costituita, non possono essere determinati più da verun altro interesse nel dare il loro giudizio. Noi facciamo una legge che si applicherà agli avvocati, ai collegi residenti anche in piccole città, purchè vi sia il numero di quindici. Or bene, se uno spirito di casta informasse le decisioni o le tendenze di questo Consiglio, non potrebbe esso impedire l'entrata nel collegio degli avvocati a giovani dotati d'ingegno e di buona volontà?

Oltre a ciò, si tratta di una professione libera. Si è osservato come per le nostre leggi di procedimento sia necessario il ministero del procuratore, ma non quello dell'avvocato: riposa dunque questo ministero esclusivamente sulla fiducia dei cittadini. Colui il quale non sa procacciarsi un'opinione tale da essere accreditato, non avrà affari. A che volete un esperimento novello? Nell'interesse degli aspiranti non ne vedo il perchè. Nell'interesse dei litiganti forse? Ma l'interesse dei litiganti è custodito

abbastanza dalla libertà di scelta che è loro concessa; e non solo dalla libertà di scelta, ma dalla libertà di non adoperare il ministero dell'avvocato quando non lo credano necessario.

Io appartengo ad una scuola la quale ritiene che non siano utili, anzi siano dei ceppi che si pongono al maggiore sviluppo dell'ingegno tutti questi regolamenti, tutte queste prove e controprove che fanno molto di burocrazia e poco di libertà. Ed io credo che, se vi è qualcuno a cui ripugni il soggiacere novellamente ad un esame dopo che già ha conseguita la laurea, dopo i suoi lunghi studi, sarà precisamente quegli che ha l'ingegno più svegliato, più vigoroso, che saprà meno perciò sottoporsi ad alcune discipline, ad alcune esigenze della pratica.

Io dico questo senza timore che mi si possa rispondere: ma noi qui non facciamo una legge per una facoltà dottrina, facciamo una legge per gli avvocati. Ebbene, noi abbiamo già riconosciuto in principio, se non in tutte le sue conseguenze, che la professione degli avvocati è distinta da quella dei procuratori. Con questa distinzione dunque noi abbiamo inteso che realmente gli avvocati sono destinati principalmente allo studio delle questioni del diritto. Che se un esame pratico si può richiedere, come in molte provincie attualmente si richiede, ai procuratori, io non credo che vi sia la stessa ragione per richiederlo a coloro che si dedicano esclusivamente a fare gli avvocati, a coloro i quali non hanno un grande bisogno di conoscere tutte le pratiche speciali del foro, ma a cui basta lo studio teorico e la sapienza, di cui non può darsi esperimento cogli esami, di farne applicazione ai fatti della vita.

Quindi, riassumendo queste poche osservazioni, io pregherei la Camera di considerare, che la questione presente, quantunque non sembri negli effetti molto importante, pur nondimeno è una questione di principio. Ed il principio è questo: vogliamo noi in ogni cosa mettere delle regole, mettere dei ceppi, oppure siamo amanti di una scuola liberale e crediamo che debbano sempre più svolgersi progressivamente, se non a salti, i principii e le regole di questa scuola?

Se noi approviamo questa disposizione, quale si trova scritta, io credo che noi facciamo un passo retrogrado, anche nel senso che in alcune provincie quest'esame non è richiesto, e se è richiesto, non lo è mai per gli avvocati, la cui professione si reputa superiore, si reputa una professione d'ingegno e di dottrina.

Finalmente le mie idee sono queste: la laurea universitaria vi dà sufficiente guarentigia, nello

stato attuale dell'istruzione, della capacità di un avvocato. È difficile che si possa apprezzare e giudicare l'ingegno in quella funzione che riguarda più la dirittura delle facoltà mentali, che le dottrine acquisite, in quel che tende a sapere se egli abbia o no la capacità necessaria ad applicare i principii del diritto ai fatti speciali, il quale apprezzamento lascia molto all'arbitrio dei giudicanti; io temo che questa disposizione possa in alcuni luoghi essere pericolosa, perchè vi si potrebbe introdurre uno spirito di casta. Finalmente non la veggo utile nell'interesse dell'avvocato, non la veggo utile nell'interesse dei litiganti, i quali hanno la libera scelta.

Per queste ragioni, e per le altre che si sono sviluppate nella tornata di ieri, e per quelle che, senza essere manifestate, ciascuno sente nella sua coscienza, io pregherei la Camera di dispensare gli aspiranti da questa condizione, che è scritta nel numero 4.

MASSA. L'articolo 4 in discussione presenta due questioni: la prima, è egli opportuno sottoporre gli aspiranti all'avvocatura ad un esame? La seconda riguarda la composizione delle Commissioni esaminatrici.

In entrambe queste questioni, approvo il progetto del Ministero. Io conosco quanto sono varie le pratiche che ci regolano oggidì. Io vengo da un paese nel quale non sono prescritti esami per coloro che si indirizzano all'avvocatura. Dopo riportata la laurea, hanno obbligo di attendere alla pratica per un biennio, triennio, secondo che si tratta di patrocinare davanti un tribunale o Corte d'appello, salvo la speciale disposizione che riguarda l'ammissione degli avvocati alla Corte di cassazione. Questa pratica è essa sufficiente garanzia? Io capisco che chi va nel senso di abolire gli esami anche nelle Università, ed aspira a questo avvenire, debba contentarsi di una pratica dopo l'esame; ma credo che se si vuole una pratica, bisogna eziandio richiedere il mezzo di accertare che questa prescrizione non sia illusoria.

Noi già abbiamo votato il paragrafo terzo, e quindi stabilito che una pratica ci ha da essere. Questo risponde, a parer mio, alla maggior parte delle obiezioni che testè faceva l'onorevole Nanni, il quale diceva di trovare sufficiente guarentigia, quante volte un giovane ha riportata la laurea in una Università.

Ma se così è, perchè avete stabilita la pratica di un biennio? Dunque non sta che la laurea in legge, sia una guarentigia sufficiente di quegli studi pratici, di quella abitudine delle cose forensi che si richiede per avviarsi all'avvocatura. Or ora l'onorevole Man-

cini vi narrava, come giovani di eletto ingegno usciti dall'Università, entrando nello studio di un avvocato, non sono in condizione nemmeno di fare le ricerche nel digesto.

E se costoro abbisognano di studi pratici, vorrete voi lasciare che questa condizione così essenziale, quale l'avete ora sancita, dipenda unicamente da una facile attestazione che talvolta è atto di mera compiacenza?

Per me credo che valga meglio assicurare la pratica col richiedere la prova che essa sia stata proficua al giovane. Questo esame costituisce esso un oltraggio agl'ingegni svegliati? Questo esame introduce forse una disquisizione per la quale si rechi offesa a coloro che vi si sottopongono? In altra guisa, questo esame è egli vero che sia avvertato dai giovani che si avviano alla carriera dell'avvocatura? Io non penso che questa sia l'opinione della gioventù studiosa. Io richiedo l'esame nell'interesse dei giovani avvocati; lo richiedo perchè, quando essi hanno atteso per due anni alla pratica, congiungendo ad essa gli studi teorici, i giovani valorosi devono essi pei primi desiderare di dare prove dei loro studi. Questi giovani, nel dare prova del loro valore in un esame che schiude loro la via per essere iscritti nell'albo degli avvocati, segnano il loro ingresso nella carriera dell'avvocatura con un fatto che rivela il loro ingegno, e serve ad animarli ad attendere con efficacia allo studio e segnalarli fra i giovani più eletti, a renderli così cari ed accetti a chi li precede nell'esercizio dell'avvocatura.

Mentre io stimo che la gioventù non ricusi l'esame, mi parrebbe quasi un privilegio, che si creerebbe per l'avvocatura, il sopprimerlo; le si creerebbe, cioè, una condizione speciale rimpetto alla magistratura ed a tutti i funzionari dell'amministrazione. Non è egli entrato ormai nel nostro diritto che nessuno possa aspirare ad un ufficio senza che dia prova della sua capacità con un esame? La legge sull'ordinamento giudiziario sottopone gli aspiranti alla carriera della magistratura ad esami determinati, i quali assicurino che costoro hanno un corredo di dottrina per cui sono degni di entrare nella magistratura. Ed io non dubito che, se svegliati ingegni si danno all'avvocatura, svegliati ingegni ancora si avviano per la carriera della magistratura.

Quindi l'argomentazione che faceva l'onorevole Nanni, che noi allontaniamo i giovani valorosi dall'attendere alla professione dell'avvocatura, non mi muove, perchè questo sarebbe un argomento pel quale io vedrei eziandio disertare la carriera della

magistratura, nella quale pur trovo tanti e sì esimii giureconsulti, e mi basta la presenza dell'onorevole guardasigilli fra di noi. Negli altri ordini amministrativi noi abbiamo ad ogni tratto introdotto ancora il principio del concorso per esame; quindi, quando questo è il diritto comune, non posso persuadermi che esso debba venir meno per gli avvocati.

Se l'ingresso nell'albo degli avvocati mi equivalesse soltanto ad entrare in un'accademia di liberi associati, lascierei facilmente all'accademia medesima il giudizio della capacità e della convenienza di ascrivere taluno nel suo albo; ma la iscrizione nell'albo degli avvocati crea come dei doveri così dei diritti, e questi doveri e questi diritti noi dobbiamo curare che sieno adempiuti da persone le quali abbiano dato prova del loro valore. Quando questo è lo scopo che, secondo me, deve avere la legge, non rifuggo da tutte quelle maggiori cautele le quali assicurino che il giovane attenda con profitto a quella pratica che voi avete prescritta, e questa pratica non sarebbe seriamente prescritta quando ad un tempo non ci sia l'esame che venga come a riscontro dell'adempimento dell'obbligo in prima sancito.

Passo ora alla Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice deve essere composta unicamente di membri dell'ordine degli avvocati, ovvero questa deve essere Commissione mista, come propone il Ministero?

Non dubito un istante a dichiarare che a me pare viziosa la composizione quale è proposta dalla Commissione: e credo che il vizio suo fu già rilevato dall'onorevole Nanni, quando egli temeva che potessero esservi degli spiriti di casta che venissero ad influenzare gli esami.

Quest'esame, per me, è quello che schiude l'adito alla carriera dell'avvocatura. Quest'esame è quello che dà diritto all'iscrizione nell'albo, e quindi la Corte d'appello, esaminati i titoli, ammette a prestare giuramento e ad esercitare le funzioni di avvocato.

Ora se tale è l'effetto dell'esame, di riconoscere cioè la capacità dell'esercizio, e di ammettere il giovane a patrocinare dinanzi la magistratura, potremo noi escludere l'elemento giudiziario dal far parte delle Commissioni esaminatrici?

L'avvocatura apre ancora la via alla magistratura ed è così tanto più opportuno che la Commissione esaminatrice rappresenti pure l'elemento giudiziario, e aggregando la magistratura al foro non si fa che rassodare quei vincoli che li legano, che mantenere quel mutuo accordo nel quale sta pure

tanta parte del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

È singolare la contraddizione che da un giorno all'altro si manifesta negli animi nostri. L'altro giorno, discutendo la legge sui giurati, non avevamo altro in mira che l'elemento giudiziario, e quindi le Commissioni dovevano essere composte di un presidente, e di tanti pretori quanti ce ne fossero nel distretto del tribunale medesimo; si escludeva assolutamente l'elemento elettivo.

Oggidì si va in un senso contrario: si dà tutto all'ordine degli avvocati, si esclude la magistratura. Egli è unicamente in un'equa composizione di questi vari elementi che sta la bontà delle Commissioni.

Credo poi che l'esperienza ci ammonisca di non fare a fidanza colle Commissioni elettive e di desiderare di preferenza che la designazione dei commissari sia fatta da persona autorevole e competente.

Abbiamo nei nostri ordini amministrativi molte di queste Commissioni, le quali sono elette poi da Consigli comunali, da Consigli provinciali, e queste Commissioni attendono a sorveglianza di studi e ad altre pubbliche necessità.

L'esperienza di ognuno di noi ci mostra che non è sempre eletto il più capace allo speciale ufficio che gli si dà.

Quindi io mi diffido di molte di queste nomine che si fanno da corpi così costituiti, quando nei nominati si richiedono condizioni, capacità speciali onde rispondere essi pei primi che sarà proficuo quell'esame che è ad essi affidato. L'esperienza che ho in altri casi consimili acquistata mi rivela che, una volta designati taluni commissari per gli esami, essi diventano i commissari perpetui, perchè la loro surrogazione potrebbe poi quasi parere per essi uno sfregio.

Senza dilungarmi più oltre, io voterò per il sistema proposto dall'onorevole ministro, come quello che trovo vantaggioso ai giovani, perchè il vantaggio dei giovani sta nell'animarli allo studio; i giovani non vogliono dei privilegi, quale sarebbe lo esonerarli dall'esame.

Io desidero ancora che la Commissione sia composta di membri appartenenti e alla magistratura e al foro, contemperando questi elementi in guisa che meglio rispondano al fine che ci proponiamo di rendere gli esami una cosa seria, pel che si richiedono ancora buone Commissioni esaminatrici.

**DELLA ROCCA.** Io dirò pochissime parole per dichiarare che io appartengo alla minoranza della Commissione, la quale ha creduto superfluo l'esame

teorico-pratico proposto dalla Commissione medesima.

Non ripeterò le ragioni, che hanno già in proposito sviluppate, gli altri oratori che hanno sostenuto la stessa opinione; solamente all'indirizzo dell'onorevole Massa, dirò che gli esami si richiedono, per coloro che vogliono percorrere la carriera giudiziaria, e per quelli che vogliono percorrere la carriera degli impieghi dello Stato, come un indispensabile modo di fare la scelta, imperocchè ordinariamente i posti che si debbono coprire sono in numero minore di coloro che vi aspirano, e non vi essendo altra maniera di prescegliere fra un concorrente e l'altro, così, nel conferimento degli uffizi pubblici, è una necessità indeclinabile di richiedere un esame in concorso, ma non come prova di idoneità, bensì come maniera di poter preferire uno all'altro.

Ordinariamente così avviene. Ma questa ragione non si verifica in quanto agli avvocati, imperocchè appunto non vi è determinazione nel numero degli avvocati. D'altronde i funzionari pubblici ed i giudiziari in ispecie debbono essere aditi inevitabilmente nei limiti delle loro attribuzioni, mentre i litiganti possono scegliere tra gli avvocati coloro che ispirino maggiore confidenza.

Quindi a me pare che colui il quale ha dato già prova di capacità colla laurea ha la presunzione a suo favore, perchè quegli esami richiedono molte condizioni e presentano molte difficoltà, e quando sono seriamente fatti, coloro che li superano, dimostrano una certa coltura in quella parte di scibile.

In quanto alla capacità pratica, poc'anzi noi abbiamo votato il comma di questo articolo in cui vi è la disposizione di avere atteso alla pratica forense, per un tempo determinato, e però mi sembra che il richiedere un esame teorico-pratico, significhi moltiplicare gli ostacoli senza necessità ad una carriera che in fin dei conti deve essere liberamente esercitata e deve avere le maggiori possibili facilitazioni perchè si possa essere in grado di esercitarla.

Ecco perchè mi sono associato alla minoranza della Commissione, la quale ha creduto inutile questo esame teorico-pratico proposto dal Ministero e sostenuto dalla maggioranza della Commissione.

**PIROLI.** Ai voti!

**DELLA ROCCA.** Perdoni, onorevole Piroli, io non abuserò della sua pazienza, nè di quella della Camera. Solo aggiungerò poche parole per combattere l'opinione sostenuta dagli onorevoli Massa e Nanni. Essi hanno detto non essere conveniente, nè regolare, che agli esami sovrintendano gli avvocati,



ma essere d'uopo che vi sovrintenda la magistratura, imperocchè se gli avvocati la facessero da esaminatori, potrebbero essere guidati da un pensiero di esclusivismo, ed il loro giudizio potrebbe essere sospetto e presentare dei pericoli.

Sebbene ultimo tra coloro che appartengono all'ordine degli avvocati, non posso lasciar passare senza riserve e proteste le osservazioni degli onorevoli Massa e Nanni. Non credo che nell'ordine degli avvocati vi sieno uomini i quali possano essere guidati da uno spirito ingeneroso nel decidere sugli esami degli aspiranti alla carriera dell'avvocatura. Per le Commissioni esaminatrici si scelgono coloro che fanno parte dei Consigli dell'ordine, e si sa bene che coloro i quali sono a tale ufficio nominati per libera elezione dalla classe degli avvocati, sono gli uomini più ragguardevoli, più rispettabili, più eminenti del foro, i quali non si possono certamente adombrare per un avvocato di più o di meno. Essi sono costituiti in una posizione talmente elevata che certamente non possono temere la concorrenza di dieci, quindici, venti o trenta nuovi avvocati. Non posso quindi assolutamente ammettere il sospetto manifestato dagli onorevoli Nanni e Massa. Nè spirito di casta, nè spirito di parzialità può viziare i giudizi delle Commissioni esaminatrici, che saranno composte di cinque membri dell'ordine degli avvocati, come propone la Commissione.

Non credo cosa conveniente comporre queste Commissioni con membri dell'ordine giudiziario, imperocchè ciò sarebbe un tacciare l'ordine degli avvocati d'incapacità ad esaminare coloro che aspirano a far parte dell'ordine stesso. Ho tutto il rispetto possibile per la magistratura, ma siccome la magistratura non permetterebbe che coloro i quali debbono far parte dell'ordine giudiziario, venissero esaminati dagli avvocati, voglio credere che la magistratura stessa consentirà che i magistrati non debbano far parte delle Commissioni esaminatrici di coloro che aspirano ad essere avvocati. Perchè stabilire questa specie di tutela sull'ordine degli avvocati? Non sono gli avvocati atti a far parte delle Commissioni esaminatrici? Contro di essi non possono formolarsi sospetti come quelli che formolarono gli onorevoli Nanni e Massa. Per conseguenza la Commissione, ad unanimità, ha creduto di affermare un principio d'autonomia e d'indipendenza dall'ordine degli avvocati, collo stabilire che le Commissioni esaminatrici sieno formate esclusivamente da persone appartenenti all'ordine degli avvocati. La proposta della Commissione forma questa Giunta esaminatrice di cinque componenti della Commissione dell'ordine degli avvocati, i quali, essendo

scelti dall'intera classe del foro, dovendo supporre che sieno gli uomini più ragguardevoli e più eminenti del ceto, certamente non possono ispirare alcuna inquietudine sia dal lato della competenza, sia dal lato della dignità, del decoro, della moralità, circa al giudizio sugli esami degli aspiranti.

Per le quali considerazioni io voglio sperare che in principio non si ammetta l'esame teorico-pratico, ma, laddove si voglia ammettere, la Camera aderisca alla proposta della Commissione, cioè che la Giunta esaminatrice sia formata dei componenti il collegio degli avvocati.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Farò conoscere alla Camera, con poche parole, l'opinione del Governo sopra il numero 4 che ora cade in discussione.

Voi avete inteso che questo numero è combattuto in due modi; alcuni non vorrebbero assolutamente l'esame teorico pratico; altri, accettando l'esame, vorrebbero però che la Commissione esaminatrice fosse composta in modo diverso da quello che propone il progetto.

Quanto a coloro i quali respingono assolutamente l'esame teorico pratico, mi pare che l'onorevole Massa abbia sufficientemente risposto. Io aggiungerò quindi pochissime considerazioni.

Prego la Camera a volere riflettere che tutti gli altri requisiti, che sono prescritti in questo articolo 8, sono requisiti presuntivi; il solo requisito che si può dire positivo e certo è quello dell'esame teorico-pratico. Ed invero la laurea non offre che una presunzione di capacità, imperocchè ognuno sa con quanta facilità si può essa ottenere in qualunque Università del regno, e come spesso si esca bensì dottore dall'Università, ma non si esca dotto.

Io credo che l'onorevole Nanni troverà pochi che pongano come lui grande fiducia negli esami di laurea. Una garanzia per se stessa anche minore offrirebbe la pratica, imperocchè non si ha mai la certezza che i due anni di pratica sieno poi seriamente impiegati nell'attendere a questo tirocinio. La sola prova, quindi che è veramente positiva e certa, è quella dell'esame teorico-pratico, il quale ci assicura dei due elementi, cioè dei buoni studi e della buona pratica.

Nè vi deve arrestare la considerazione che gl'ingegni più svegliati rifuggono dagli esami. Io non lo credo; non negherò che vi sia taluno che per carattere è riottoso e schivo dagli esami, ma in generale mi sembra che le persone capaci, le quali confidano nelle loro forze, non debbano avere nessuna difficoltà di sottoporsi a questo esperimento. Dirò di più, che coloro i quali sono veramente persuasi di aver fatto buoni studi e di avere acquistato una buona pratica,

devono anzi essere lieti che loro si offra il mezzo di poter dimostrare che hanno studiato e che si sono resi pratici delle cose giudiziarie.

Epperò quando non si ammettesse il requisito dell'esame teorico-pratico, mi pare che si toglierebbe in qualche modo la parte più importante nelle condizioni che la legge esige per l'ammissione all'esercizio della professione di avvocato.

Quanto poi alla composizione della Commissione, la quale deve essere incaricata di questo esame teorico-pratico, credo che debbano assolutamente concorrervi e l'elemento giudiziario e l'elemento forense. Questi due elementi compongono essenzialmente una sola famiglia, mirano allo stesso scopo, ed hanno molti punti di contatto; quindi è bene che non si ometta nessuna occasione per ravvicinarli e per farli concorrere insieme all'adempimento della nobilissima missione che ad essi è comune.

Per qual ragione poi si dovrebbe diffidare della magistratura chiamata ad intervenire in quegli esami? Forse essa non offre tutte le garanzie che si possono desiderare di imparzialità e di dottrina?

L'ordine degli avvocati avrebbe sicuramente ragione di dolersi quando non fosse chiamato a far parte della Commissione esaminatrice, ma la proposta del Ministero non è in questo senso.

L'onorevole Della Rocca disse che col chiamare i magistrati a parte di questa Commissione, si viene quasi a dimostrare che si dubita della capacità dell'ordine degli avvocati. Prego l'onorevole Della Rocca a deporre assolutamente questo pensiero; se il progetto di legge ponesse in dubbio la capacità degli avvocati, non chiamerebbe a parte di questa Commissione esaminatrice i membri del Consiglio dell'ordine.

L'onorevole Della Rocca ha fatto pure una considerazione relativamente agli esami degli aspiranti alla magistratura, ed ha detto che questi sono esami di scelta, ma per gli avvocati non potrebbe esservi scelta, giacchè sono i privati quelli che devono scegliere l'individuo a cui intendono affidare la loro difesa nelle cause.

Io credo che l'onorevole Della Rocca non si sia fatto un concetto esatto dello scopo vero a cui sono diretti gli esami della magistratura. Certamente, in essi vi è il fine della scelta, ma gli esami sono richiesti anche come guarentigia di capacità, imperocchè servono a dimostrare se i candidati posseggano le qualità necessarie per compiere le funzioni a cui aspirano; anzi negli esami lo scopo della scelta è secondario, quello più essenziale è la prova di avere la capacità richiesta per gli uffici giudiziari.

Noterò poi due circostanze che si desumono dalla

nostra legislazione. La prima che per gli esami degli aspiranti alla magistratura si chiamano a far parte delle Commissioni i membri dell'ordine degli avvocati, e ciò perchè si è creduto conveniente che quando si tratta di esami in materia giudiziaria, vi debbano concorrere e la magistratura ed il foro. La seconda che, ammettendo la nostra legge che gli avvocati possano entrare a far parte della magistratura, non mi par conveniente di escludere i magistrati dalle Commissioni che debbono esaminare coloro che coll'ammissione nell'ordine degli avvocati acquistano anche la capacità di venire eventualmente chiamati a sedere fra i magistrati.

Sono queste le considerazioni per le quali io raccomando alla Camera l'adozione dell'articolo 8 come è stato proposto dal Governo.

Essendo intanto due le questioni che sono state sollevate, converrà, e certamente ciò non isfuggerà alla saggezza del presidente, che la Camera devenga alla votazione dell'articolo 4 per divisione, cioè premettendo la parte che prescrive l'obbligo dell'esame teorico-pratico, e votando in seguito l'altra che regola la composizione della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'ordine della votazione deve essere questo: 1° se vi debba essere un esame teorico-pratico; 2° se la Commissione debba essere composta di magistrati oppure no.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**OLIVA, relatore.** Io voglio fare una semplice osservazione in adempimento al mio ufficio.

La discussione cade sul n° 5.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sul n° 4.

**OLIVA, relatore.** Domando scusa, sul n° 5, dal momento che si è parlato finora anche del modo di comporre la Commissione esaminatrice. La Giunta oppone come emendamento al n° 4 del Ministero il suo n° 5, il quale concerne tanto l'obbligo dell'esame come la composizione della Commissione esaminatrice.

Circa all'obbligo dell'esame teorico-pratico, la Giunta nella sua maggioranza concorda coll'onorevole guardasigilli; vi fu una minoranza la di cui ragioni furono svolte dall'onorevole Della Rocca.

Io non rientrerò nella esposizione delle considerazioni che militano per la necessità o la convenienza di un esame: soltanto vorrei osservare all'onorevole Nanni, il quale tanto strenuamente ha combattuto questo progetto, che non si tratta già di ripetere quei tali esami teorici che sono domandati dalle autorità universitarie. Egli diceva che quest'esame è un atto di diffidenza, di sfiducia anzi contro le autorità universitarie, quelle che hanno

conferito il dottorato, che hanno conferita la laurea. Egli avrebbe forse intralasciata questa sua obiezione se avesse posto mente alla sostanza dell'esame teorico-pratico che noi domandiamo, vale a dire se avesse portato il suo sguardo agli ultimi capoversi dell'articolo, ove si dice chiaramente che siffatto esame deve versare sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dall'esaminatore.

Vede dunque che non siamo nell'ipotesi di quegli esami teorici e dottrinali che sono propri di una prova universitaria; qui si tratta di un esame di altra indole, che deve dare la prova del risultato, non di uno studio meramente teorico, ma pratico, fatto mediante l'applicazione delle massime di diritto ai casi speciali della vita. E questo è l'esame orale. Viene poi l'esame scritto, che consiste in una consultazione e in una dissertazione sopra temi dettati dal presidente della Commissione; vale a dire, l'esame scritto ha la stessa sostanza di quello orale. Dunque quest'obiezione dell'onorevole Nanni non ha fondamento dinanzi alla lettera dell'articolo che proponiamo.

Resta a dire del modo di comporre la Commissione esaminatrice. E qui cade il dissidio tra la Giunta e l'onorevole ministro.

Dirò immediatamente che le ragioni che determinarono quest'ultima a circoscrivere all'ordine degli avvocati la facoltà di comporre la Commissione esaminatrice, sono quelle stesse che hanno presieduto alla disposizione, già accettata dal ministro e dalla Camera, per la quale noi abbiamo ricusato l'omologazione dell'albo per parte del potere giudiziario.

Qual è la ragione che ha prevalso come determinatrice di quella disposizione? Quella di mantenere l'ordine degli avvocati in una situazione autonoma di fronte al potere giudiziario davanti al potere costituito, e ciò non per una diffidenza contro la magistratura, ma per motivo di ordine giuridico.

Ho già dichiarato anteriormente, quando appunto cadeva in discussione quella disposizione di cui parlava poc'anzi, che non vi sono altre considerazioni a quel riguardo che quelle che scaturiscono dal nostro diritto pubblico. Noi abbiamo voluto fare una applicazione omogenea ai principii del diritto costituzionale nostro; abbiamo detto: considerate nella difesa una funzione sociale importante alla amministrazione della giustizia? Se sì, voi dovete costituire quest'ordine in un modo indipendente, autonomo, che risponda da sè in modo assoluto di fronte agli altri poteri.

Ora le stesse ragioni che militavano allora si

riaffacciano ora, ed io le invoco a spiegare la proposta vostra.

L'ordine degli avvocati deve rispondere giuridicamente degli atti suoi; abbiamo riconosciuto al privato il diritto di agire in giudizio contro di lui per gli ingiusti rifiuti di iscrizione; abbiamo riconosciuto al Ministero pubblico il diritto di agire per la riparazione della legge violata dalle iscrizioni illegali; a tale responsabilità si attiene evidentemente il diritto nell'ordine di essere egli solo chiamato a esaminare i titoli dei suoi membri e quelli dei candidati. È una responsabilità che non potrebbe essere divisa senza taccia, in certo qual modo, di inconseguenza.

Rifletta la Camera alla questione anche da questo punto di vista, e vedrà che la sua Commissione deve insistere nella proposta per mantenere incolumi le ragioni logiche del progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti. Prego la Camera di ritenere che al paragrafo 4° dell'articolo 8°, 5° della redazione della Commissione e 4° del progetto ministeriale, sorgono due questioni: la prima è, se i giovani avvocati dopo aver preso la laurea e aver fatto pratica, debbano essere assoggettati ad un esame teorico-pratico; la seconda, come deve essere composta la Commissione incaricata di dare quest'esame.

Ora si procederà alla votazione per divisione. Prima si voterà sulle parole: *aver sostenuto un esame teorico-pratico*; poi si voterà sul modo con cui debba essere composta la Commissione esaminatrice. La Giunta propone che questa Commissione sia composta di cinque membri nominati dal Consiglio dell'ordine esistente nella sede della Corte d'appello; il Ministero invece chiede che la Commissione sia annualmente nominata dal primo presidente della Corte d'appello e composta di un consigliere d'appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale da questo pure delegato, del presidente del tribunale dove ha sede la Corte d'appello o di un giudice da esso designato, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di un membro dello stesso Consiglio eletto da questo.

Come vede la Camera, la Giunta è esclusiva; non ammette che cinque membri dell'ordine degli avvocati; invece il Ministero propone tre membri della magistratura e due membri dell'ordine.

Ora pongo ai voti la prima parte del quarto comma dell'articolo 8:

« Aver sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione. »

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

Ora viene la questione della composizione della Commissione...

**MANCINI.** Domando la parola per proporre un emendamento.

Io proporrei che si accettasse il numero 4 del progetto ministeriale, modificandolo in questo modo, cioè, introducendo nella composizione della Commissione esaminatrice tre avvocati membri dell'ordine e due magistrati, ed escludendone il presidente del tribunale, il quale vedo anche fuori luogo, per esaminare coloro che dovranno esercitare avanti tribunali diversi dal suo.

In tal modo la Commissione sarebbe composta di un consigliere d'Appello delegato dal primo presidente; dal sostituto procuratore generale, delegato da quest'ultimo; dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di due membri delegati dallo stesso Consiglio.

Si intende che, se il presidente del Consiglio dell'ordine fosse impedito, saranno tre invece di due i membri eletti dal Consiglio medesimo.

Se l'onorevole ministro accetta, credo che il dissenso sarebbe conciliato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La modificazione proposta dall'onorevole Mancini, come sa l'egregio relatore, corrisponde ad una manifestazione da me fatta per venire ad una conciliazione, sopra questo punto; e quindi non potrei non accettarla perchè credo che l'elemento giudiziario sarà sufficientemente rappresentato, e non mancheranno quelle guarentigie che io desidero.

**OLIVA, relatore.** La Commissione si è data cura di esaminare attentamente la proposta che aveva fatta l'onorevole guardasigilli, la quale è conforme a quella presentata dall'onorevole Mancini; ma devo dichiarare che la sua maggioranza ha deciso di non poterle accettare.

**PRESIDENTE.** Mi pare che si possa venire ai voti.

**DE PORTIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Portis, ora si deve procedere alla votazione.

**DE PORTIS.** Ha pur concesso all'onorevole Mancini di parlare.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole De Portis, non era chiusa la votazione. So fare il mio dovere. Erano due le questioni: la prima era stata votata; la seconda, siccome non era stata ancora messa ai voti, qualunque proposizione poteva essere fatta: la prima votazione era chiusa, non la seconda.

**OLIVA, relatore.** La maggioranza della Commissione dichiara di accettare la proposta Mancini.

**DE PORTIS.** Mi permetta una semplice osservazione,

**PRESIDENTE.** Parli.

**DE PORTIS.** L'onorevole Mancini propone che si escluda il presidente del tribunale; ma allora abbiamo soli quattro che restano a formare...

**PRESIDENTE.** Perdoni, ella non ha afferrato il concetto. La Commissione proposta dall'onorevole Mancini è composta di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, di un sostituto procuratore generale, del presidente del Consiglio dell'ordine e di due membri del Consiglio stesso.

In una parola, l'onorevole Mancini non fa che dare la maggioranza all'ordine degli avvocati. Ecco la portata della sua proposta. Il signor ministro ha dichiarato che l'accetta.

**OLIVA, relatore.** Debbo chiedere uno schiarimento.

Chi sarà il presidente di questa Commissione? Domanderei questa spiegazione all'onorevole Mancini ed al signor ministro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Lo dice l'articolo stesso: la Commissione è composta di un consigliere d'Appello, che ne ha la presidenza.

**OLIVA, relatore.** Dunque spetterebbe la presidenza all'elemento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Rileggo adunque il paragrafo quarto, come venne modificato.

«Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo presidente della Corte d'appello, e composta di un consigliere di appello, che ne ha la presidenza, di un sostituto procuratore generale nominato dallo stesso presidente della Corte, del presidente del Consiglio dell'ordine, e di due membri dello stesso Consiglio eletti da questo.»

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene la terza parte.

**MANCINI.** Si devono eleggere tre consiglieri invece di due.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** In conseguenza della votazione ultima, occorrerà modificare il capoverso che segue in questo modo:

«Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.»

**PRESIDENTE.** Si dirà dunque così:

«Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.»

Poi si legge così:

«L'esame è verbale ed in iscritto:

«L'esame verbale versa sull'applicazione delle

massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori;

« L'esame in iscritto consiste in una consultazione ed in un'arringa sopra temi dati dal presidente della Commissione.

« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari. »

Se nessuno domanda la parola su questa parte...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La parola *arringa* usata nel penultimo capoverso non è piaciuta agli amatori della purità del linguaggio: si è osservato che l'arringa è più propria di chi parla che di chi scrive, e non da usarsi in quest'ultimo caso; quindi bisognerebbe sostituire altra parola, come sarebbe *dissertazione*.

**OLIVA, relatore.** La Commissione ha già aderito, ed accetta questa variazione. (*Interruzione*)

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 8 come rimane proposto.

Primo comma:

« Per essere iscritto nell'albo degli avvocati esercenti è necessario:

« 1° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 30, prima parte, diano luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati nel primo e secondo capoverso del detto articolo 30, il Consiglio dell'ordine può, secondo le circostanze, far eseguire l'iscrizione nell'albo dell'aspirante. »

Il secondo comma è quello proposto dal Ministero, in questi termini:

« Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del regno. »

Il terzo comma sarebbe così concepito:

« Avere, per due anni almeno (e qui cade l'emendamento Massei), successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sì civili, che penali delle Corti e tribunali, come sarà stabilito dal regolamento. »

Quindi verrebbe soppressa la seconda parte di questo comma.

Il quarto comma suonerebbe così:

« Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo presidente della Corte d'appello... »

**GHINOSI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GHINOSI.** È un errore il dire che il primo presidente nomina questa Commissione. È la legge che indica i componenti della Commissione stessa.

*Voci.* Sì! sì! Ha ragione.

**PRESIDENTE.** Appunto, io aveva già fatto rilevare questo.

La Camera ora non ha che a votare sopra il senso della disposizione; quanto alla precisa dizione, potremo redigerla in altro momento. Del resto, la sua osservazione è giustissima, e l'ufficio di Presidenza stava appunto pensando a togliere queste parole.

Si direbbe dunque:

« Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un sostituto procuratore generale nominato dallo stesso presidente della Corte, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e di altri due membri dello stesso Consiglio eletti da questo. »

Quindi viene l'ultima parte dell'articolo, in questi termini:

« Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due. »

Pongo ai voti l'articolo 8 così modificato.

**OLIVA, relatore.** Ci sono gli ultimi commi.

**PRESIDENTE.** Su quelli nessuno ha chiesto la parola. Io ho letto l'articolo nel suo complesso come è stato modificato. Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Passiamo all'articolo 9.

**ERCOLE. (Della Commissione)** Come membro segretario della Commissione, devo far notare alla Camera che è occorsa un'ommissione.

L'articolo votato dalla Giunta sarebbe concepito così:

« Hanno diritto di farsi inscrivere nell'albo degli avvocati esercenti, purchè non siano colpiti dagli impedimenti contemplati dal numero 1 dell'articolo precedente:

« 1° I magistrati dell'ordine giudiziario che cessano dall'esercizio delle loro cariche dopo cinque anni di esercizio.

« Non sono però compresi in questa disposizione i conciliatori nè i vice-pretori;

« 2° I professori di diritto o dottori di collegio in alcuna delle Università dello Stato, dopo cinque anni di esercizio;

« 3° I professori laureati in giurisprudenza dopo sei anni di esercizio, purchè non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo. »

Osservo di passaggio che le parole *o dottori di collegio* del numero 2 furono aggiunte in seguito alla petizione della facoltà di leggi dell'Università

di Torino comunicata alla Giunta, colla quale si chiedeva fosse sancita nel progetto in discussione la disposizione contenuta nell'articolo 600 del Codice di procedura civile del 1859.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Domando che quest'articolo sia rinviato alla Commissione perchè lo faccia stampare colle introdotte modificazioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro chiede che quest'articolo sia ristampato colle modificazioni introdottevi, cosicchè la Camera, dopo averlo esaminato, possa discuterlo e deliberare intorno al medesimo.

Questa proposta è giustissima, perchè le modificazioni sono diverse e talune forse sostanziali.

La Commissione aderisce a che questo articolo 9 sia tenuto in sospenso?

**OLIVA, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Prego quindi l'onorevole Ercole d'inviarle le sue proposte.

**ERCOLE. (Della Commissione)** Era mio dovere di rendere conto alla Camera di queste modificazioni introdotte dalla Commissione; la Camera farà quello che crederà meglio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro aderisce?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** L'articolo 9 rimane in sospenso per essere stampato colle modificazioni propostevi, sulle quali delibereremo domani.

« Art. 10. Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'ordine pel collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.

« Il Consiglio verifica se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.

« In caso contrario dichiara non ammissibile la domanda.

« La deliberazione del Consiglio è motivata, ed a diligenza del segretario, nel termine di cinque giorni, comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo. »

La Commissione mantiene la variazione al quarto comma, da lei proposta?

**OLIVA, relatore.** La Commissione mantiene la sua emendazione, aggiungendovi pure le seguenti parole: « i presidenti della Corte e dei tribunali la fanno notificare al pubblico Ministero » per coor-

dinare questa disposizione a quella votata nell'articolo sesto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Stante la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione, io accetto la proposta della Commissione medesima, coll'aggiunta che è stata indicata; imperocchè questa fa rientrare la proposta della Commissione in quell'ordine di idee che, secondo il Ministero, sono conformi al progetto.

**PRESIDENTE.** Il terzo comma, proposto dalla Commissione, ed accettato dal Ministero, sarebbe così concepito:

« La deliberazione del Consiglio è motivata; e, per cura del presidente dell'ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai presidenti della Corte e dei tribunali, ove il Consiglio risiede. I presidenti la faranno notificare al pubblico Ministero. »

L'onorevole ministro aderisce?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aderisco alla surrogazione dell'emendamento della Commissione, alla proposta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 10, così modificato.

(È approvato.)

« Art. 11. Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il pubblico Ministero.

« Lo stesso diritto compete al pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

« La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi e nelle forme permessi dalla legge, e quanto al pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo. »

La Commissione mantiene il suo articolo sostitutivo?

**OLIVA, relatore.** La Commissione mantiene la seconda parte del suo articolo in opposizione a quella del Ministero.

La Commissione non fa questione sulla prima parte: accetta la proposta del Ministero. Nella seconda parte direbbe: « la decisione della Corte può essere impugnata col ricorso in Cassazione nei casi e nelle forme previste dalla legge. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (Al relatore)** Dove colloca questa parte che riflette la decisione della Corte? (*Interruzione*)

Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho avuto l'onore di fare una comunicazione all'onorevole relatore della Commissione, e gradirei sapere se quella comunicazione è stata accettata dalla Commissione stessa.

**OLIVA, relatore.** Sì, è stata accettata.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Allora la prego di leggerla.

**PRESIDENTE.** « Se il Consiglio ricusa l'iscrizione l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, udito il pubblico Ministero. »

*Voci dal banco della Commissione.* Sta bene.

**PRESIDENTE.** « Lo stesso diritto compete al pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetta questo?

**OLIVA, relatore.** Accetto.

**PRESIDENTE.** « La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi e nelle forme permessi dalla legge, e quanto al pubblico Ministero nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo. »

La Commissione ritira il suo articolo emendativo?

**OLIVA, relatore.** Perfettamente; lo ritira ed accetta quello del Ministero.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 11 come è proposto dal Ministero.

(È approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Onorevole Arcieri, l'invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**ARCIERI, relatore.** Mi pregio di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge contenente un'imposizione di contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui alla nuova via Nazionale nell'interno della città di Roma. (V. Stampato n° 96-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge. Il primo riguarda una maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale da Firenze a Roma. (V. Stampato n° 119)

*Voci.* Altre spese!

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Il secondo ri-

guarda la risoluzione della convenzione 9 maggio 1867 approvata con regio decreto del 10 stesso mese ed anno, relativa alla concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla, alla provincia di Reggio-Emilia. (V. Stampato n° 118)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**PRESIDENTE.** « Art. 12. Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento alla pubblica udienza della Corte di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero. »

L'onorevole ministro aderisce alla soppressione di questo articolo proposto dalla Commissione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'articolo 12 riguarda il giuramento degli avvocati. Veramente per i principii che prevalgono e per la natura della professione degli avvocati, i quali non esercitano un ufficio pubblico, non insisto sopra questa formalità, nella quale io personalmente non ho gran confidenza.

**PRESIDENTE.** Dunque aderisce alla soppressione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo 12 è soppresso.

« Art. 13. Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.

« L'avvocato iscritto in un albo può però farsi iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 14. La professione di avvocato è incompatibile con qualunque altra professione, salva la disposizione dell'articolo 2, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del regno, e di segretario comunale nei comuni, la di cui popolazione non oltrepassi le dieci mila anime. »

La Commissione contrappone quest'articolo:

« Art. 14. La professione di avvocato è incompatibile con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto o nelle Università o in altri istituti pubblici del regno o di segretario comunale in un comune la cui popolazione non superi le 10 mila anime. »

**ERCOLE. (Della Commissione)** C'è una redazione nuova; furono ommesse due parole. Se permette...

**PRESIDENTE.** A nome della Commissione? Ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Dopo le parole: *professore di diritto*, la Giunta avrebbe deliberato di aggiungere: *o di scienze morali e sociali nelle Università*, ecc., si aggiungerebbero le parole: *o di scienze morali e sociali*.

**PRESIDENTE.** È la Commissione che fa questa proposta?

**ERCOLE.** Sì, signore.

**OLIVA, relatore.** L'onorevole segretario della Commissione ha fatto osservare giustamente che nella stampa di questo emendamento, proposto dalla Giunta, è occorsa un'omissione; la Giunta ha deliberato, come risulta dai suoi processi verbali, che la compatibilità della professione d'avvocato dovrebbe estendersi non soltanto al professorato di diritto nelle Università, ma anche a quello di scienze morali: ora quest'ultima menzione di scienze morali non appare nel testo a stampa. La Camera terrà quel conto che crede di questa osservazione di fatto. La grave, e veramente seria differenza che passa tra l'articolo del Ministero e quello della Giunta, consiste in ciò: il Ministero dichiara incompatibile l'avvocatura con qualunque professione, tranne gli impieghi pubblici retribuiti: la Giunta, riconoscendo la incompatibilità dell'impiego pubblico coll'avvocatura, non ammette però la incompatibilità assoluta e generale di essa con qualunque altra professione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Come la Camera ha inteso dalla breve esposizione fatta dall'onorevole relatore della Commissione la differenza che passa tra l'articolo ministeriale e quello della Commissione riguarda unicamente l'incompatibilità dell'avvocheria colle altre professioni. Quanto agli uffici pubblici non gratuiti vi è perfetto accordo.

Io non dissentirei dall'associarmi alla proposta della Commissione, la quale non vorrebbe ammettere l'incompatibilità per tutte le professioni, come prescrive l'articolo ministeriale, ma parmi che vi sia qualche professione nella quale la Commissione potrebbe riconoscere una ragione d'incompatibilità, tali sono, per esempio, il notariato e la professione di agente di cambio o di sensale. Faccio osservare che la prima Commissione della Camera che esaminò questo progetto modificò quest'articolo 14, ma però meno radicalmente, perchè, quanto alle professioni, ammise, in via d'eccezione, l'incompatibilità pel notariato e per la professione di agente di cambio o sensale. E difatti non potrebbe disconoscersi che vi sono delle gravi ragioni per non ammettere che il notariato si possa esercitare insieme alla professione di avvocato; e

che sia poco decoroso che un avvocato faccia l'agente di cambio od il sensale.

Quindi, se la Commissione si compiace di accettare questa modificazione, sarei lieto di vedere inserito nell'articolo cotesto emendamento.

**OLIVA, relatore.** La Commissione, mentre esclude la compatibilità assoluta della professione di avvocato con qualunque altra professione, la vuole però, come vedremo più tardi, per la professione di procuratore.

L'onorevole guardasigilli non sarebbe alieno dall'accettare la proposta della Giunta formulata nell'articolo 14, purchè si aggiungesse alle altre incompatibilità quella riferibile all'esercizio simultaneo della professione di avvocato con quella del notariato, e di più di agente di cambio, e di sensale.

Se noi esaminiamo l'essenza dell'ufficio di notaio, non possiamo a meno di ravvisare in esso il carattere di un pubblico ufficio in questo senso, che il notaio non è altro che un pubblico testimone costituito dalla legge per accertare la verità dei fatti colla sua parola scritta; però vi sarebbe la difficoltà che nasce dalla mancanza di retribuzione pubblica; questa sarebbe una difficoltà all'adozione della proposta ministeriale, se non si considerasse che non sempre la mercede pubblica costituisce l'ufficio pubblico. Essa, l'ho già notato, aveva già adottato l'incompatibilità di cui trattasi quanto ai procuratori, e per le stesse ragioni che consigliano ora la proposta relativa al notariato. Quindi non può logicamente ricusarla, e l'accetta; come per le stesse ragioni accetta pure le incompatibilità concernenti le professioni di agente di cambio o di sensale. La Commissione ha deliberato di venire d'accordo col ministro nel proporre alla Camera la formola dell'articolo, come venne da essa redatta, e dal ministro ampliata.

**PRESIDENTE.** La nuova redazione sarebbe dunque la seguente:

« La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaio, di agente di cambio e di sensale, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito tranne quello di professore, ecc. » come nell'articolo.

L'onorevole Lesen, assieme agli onorevoli Allimaccarani, Baccelli, Pugliese-Giannone, Murgia, Paternostro P., Camerini e Pericoli, ha proposto un emendamento a quest'articolo, ma è un emendamento all'articolo della Commissione che ora più non esiste.

**LESEN.** È un'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Si vorrebbe che la eccezione fatta a



favore dei segretari comunali fosse estesa a favore dei segretari delle Camere di commercio.

L'onorevole Lesen ha facoltà di parlare.

LESEN. La Camera intende la ragione dell'aggiunta che noi proponiamo. Ordinariamente i segretari delle Camere di commercio, mentre è necessario che abbiano intelligenza e dottrina, hanno poi pochissimo da fare; ed in conseguenza di ciò, anche il loro stipendio è meschino, e non potrebbe bastare ad una persona di merito e dotta. Quindi a noi parve che, come si faceva un'eccezione per i segretari comunali dei comuni di poca importanza, così potrebbe essere fatta per i segretari delle Camere di commercio.

Io credo che l'onorevole ministro convenga in questo concetto, come, da quanto ne so, ne conviene anche la Commissione.

Non resterebbe quindi che pregare la Camera di volere accettare l'aggiunta che noi proponiamo.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a quest'aggiunta?

OLIVA, *relatore.* La Commissione aderisce per le ragioni esposte dall'onorevole Lesen.

**PRESIDENTE.** Anche l'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì.

BORRUSO. A me pare assai grave questa disposizione di voler rendere al notaio incompatibile la professione d'avvocato...

**PRESIDENTE.** Ora non si tratta di questa questione; ma bensì dei segretari delle Camere di commercio. L'onorevole Lesen vorrebbe che non vi fosse incompatibilità anche per i segretari delle Camere di commercio. Facciamo una cosa alla volta. Questa proposta è accettata anche dalla Giunta? (*Sì! sì!*)

Allora do la parola all'onorevole Borruso.

BORRUSO. A me pare grave la questione da me accennata, dal punto di vista di quei notari i quali si trovano nei piccoli paesi dove c'è un pretore e dove potrebbero essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato.

*Voci.* Che bisogno d'essere avvocato?

BORRUSO. Non ha bisogno di essere avvocato, lo capisco; ma se questo notaio si presenterà per difendere una causa, gli potrà ciò essere interdetto dalla presente legge?

*Voci.* Si sa bene che lo fanno tutti i giorni.

BORRUSO. È questa spiegazione che io volevo, nè più nè meno. Io voglio che questa legge non impedisca al notaio che si possa presentare con le qualità di procuratore a difendere una causa, perchè, se ci fosse questa proibizione, ne potrebbero derivare gravi inconvenienti, perchè spesso in qualche

piccolo paese non v'ha che il notaio che sia in grado di dire quattro parole per difendere una causa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non tema l'onorevole Borruso, il notaio avrà, come l'ha attualmente, la facoltà di comparire davanti ai pretori; ma siffatta questione per ora non è il caso di metterla in discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Massei aveva proposto che l'incompatibilità si estendesse anche all'uso abituale del commercio. Mantiene questa proposta?

*Voci.* No! no! La ritiri!

**PRESIDENTE.** La Commissione l'accetta?

OLIVA, *relatore.* La Commissione non può accettarla per le ragioni che l'hanno indotta ad escludere nel progetto ministeriale l'incompatibilità dell'avvocatura colle professioni libere.

**PRESIDENTE.** Dunque insiste, onorevole Massei, nella sua proposta non accettata dalla Commissione?

MASSEI. A me sembra che sia incompatibile questa professione coll'esercizio abituale del commercio, perchè l'avvocatura è ufficio assai più decoroso che quello del negoziante, e l'avvocato che contemporaneamente si dedicasse a questo, verrebbe distratto dai piccoli affari dalla severità dei suoi studi. A ciò si aggiunge un altro inconveniente gravissimo, che è quello che, dovendo per le necessità del suo commercio firmare delle lettere di cambio, potrebbe andare soggetto all'arresto personale, con disdoro della nobile professione dell'avvocato. Furono forse questi motivi che fecero introdurre nelle leggi di altri paesi il divieto di cumulare le due professioni.

**PRESIDENTE.** Dunque mantiene o ritira la sua aggiunta?

MASSEI. La mantengo.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha già dichiarato che respinge assolutamente quest'aggiunta.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Massei, cioè che vi sia incompatibilità assoluta fra l'esercizio dell'avvocatura e l'esercizio del commercio.

(Non è approvata.)

L'onorevole Larussa ha domandato la parola sull'articolo 14.

LARUSSA. Mi era iscritto a parlare su questo articolo con l'intendimento di combatterlo, dappoichè, a mio modo di vedere, l'incompatibilità che in esso si stabilisce, meno per gli uffizi gratuiti, porta seco una violazione al principio della libertà dell'esercizio del patrocinio, che è una facoltà ingenerata col l'uomo e sviluppata nel seno della società, e non una emanazione, o concessione del potere civile.

Riteneva che la mia tesi aveva fatto un gran cammino, quando, votandosi l'articolo 1 della legge si

tolsero le parole è un pubblico ufficio importanti la definizione della professione d'avvocato.

Nel punto in cui l'esame dell'articolo 14 è arrivato, mi trovo sopra opposto terreno, essendosi manifestata nelle diverse proposte annunziate la tendenza alla conservazione con determinarsi quali professioni debbono dichiararsi incompatibili, e quali compatibili con l'avvocheria; perciò stimo prudente consiglio tacere sulla questione in astratto, dandomi pure carico della ristrettezza del tempo che abbiamo per espletare la discussione della presente legge, mentre ogni articolo dà luogo ad osservazioni.

Due sole parole dirò per manifestare la mia opinione sulla redazione dell'articolo, tostochè la Camera mostrasi disposta di ritenerlo.

Si dovrebbe evitare di entrare nei dettagli, continuando la discussione nel senso che si è praticato, a proposito degli agenti e sensali di borsa, dei notari, dei cancellieri municipali, dei segretari delle Camere di commercio, e per ultimo dei negozianti; avvegnachè probabilmente per la fretta si escluderanno, come incompatibili con l'esercizio dell'avvocheria, delle professioni compatibilissime, e viceversa.

Per questo riflesso, io pregherei l'onorevole signor ministro, e la Commissione di vedere se sia il caso, per eliminare inconvenienti, di dare la preferenza ad una formola generale per cui si possa nella vita pratica determinare quale sia la professione, o l'impiego pubblico compatibile, od incompatibile con la professione di avvocato.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha già dichiarato che approva l'articolo proposto dal ministro e da lei emendato; quindi la Commissione non ha più nulla a dire.

Rileggo l'articolo 14 come è proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione:

« La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaio, di agente di cambio e di sensale, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università. »

Non va qui la sua proposta, onorevole Ercole?

**ERCOLE.** (Della Commissione) Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Non mi pare il caso...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo che quello che domanda l'onorevole Ercole sia compreso nella locuzione di *professore di diritto*.

**PRESIDENTE.** Ma se è evidente: sono professori di Università...

**ERCOLE.** Era mio dovere di fare avvertita la Camera che la Giunta aveva deliberato questo emen-

damento. Se poi il ministro non lo vuole, purchè sia ritenuto che fra i professori di diritto all'Università, nei licei, o in altri istituti pubblici del regno, sono compresi i professori di storia, di economia e di altre scienze affini, per me non mi oppongo. Quello che importa è di dichiararlo.

**PRESIDENTE.** Scienze morali, non c'è dubbio.

**ERCOLE.** Era però mio dovere di far notare alla Camera che la Giunta aveva proposto quest'emendamento.

**PRESIDENTE.** Dunque non insiste.

Continuo a leggere l'articolo 14: « tranne quello di professore di diritto, o nelle Università o nei licei od in altri istituti pubblici del regno, di segretario delle Camere di commercio, e di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi le 10,000 anime. »

Chi approva l'articolo 14 così modificato si alzi.  
(La Camera approva.)

« Art. 15. Gli avvocati iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti tutte le Corti e i tribunali del regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

« Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti. »

Se non ci sono obiezioni, quest'articolo s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 16. Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per dieci anni davanti le Corti d'appello o tribunali civili e correzionali. L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del pubblico Ministero equivale, a questo effetto, all'esercizio del patrocinio.

« L'ammissione degli avvocati è pronunziata con decreto della Corte, sentito il pubblico Ministero.

« Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte. »

A quest'articolo la Commissione propone quest'altra formola:

« Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'appello od i tribunali civili e correzionali. »

Cioè il Ministero propone dieci anni di patrocinio e la Commissione ne propone cinque.

La Commissione mantiene questa sua proposta?

**OLIVA, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta l'articolo della Commissione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io pregherei la Commissione di riflettere che cinque anni sono ben poca cosa per acquistare l'attitudine a difendere le cause in Cassazione. Quale sia la natura dei giudizi di Cassazione lo sanno tutti coloro che ebbero occasione di occuparsene. Ora avviene non di rado, per la troppa larghezza concessa dalle leggi attuali, che si presentano alle Corti di cassazione avvocati i quali dimostrano chiaramente di non intendere abbastanza l'istituzione di quel magistrato.

Più volte in Parlamento è occorso di occuparsi di questa materia, e il decennio in origine stabilito dalla legge del Piemonte è sempre stato accolto come una necessaria guarentigia, per non ammettere avanti alla Cassazione se non avvocati che ne siano degni.

Voi sapete come in Francia sia molto ristretto il numero degli avvocati, ed a questo piccolo numero di avvocati eletti per la Cassazione si attribuisce generalmente il buon andamento degli affari giudiziari davanti a quella Corte suprema.

In Italia dove troppa facilità, ripeto, si usa nell'ammettere i patrocinanti davanti alla Cassazione, avviene che la stessa si trovi sopraccarica di ricorsi, ed è poi nella impossibilità di poter provvedere alla spedizione degli affari, che le sono deferiti.

Io intendo bene la ragione che ha potuto muovere la Commissione ad usare una maggiore larghezza, ed ammetto che vi possano essere avvocati i quali in meno di cinque anni, col loro eletto ingegno, diventano capaci di esercitare la loro professione davanti alla Corte di cassazione; ma noi dobbiamo fare la legge per la generalità dei casi; ora, in generale, non mi pare che un tirocinio minore di dieci anni possa darci quelle guarentigie che tutti dobbiamo desiderare per il buon andamento dei giudizi straordinari che si trattano in Cassazione.

Per questo motivo, io pregherei l'onorevole Commissione a volere acconsentire che non ci dipartiamo dai nostri precedenti in questa materia.

Verrà probabilmente l'occasione in cui si dovrà discutere la questione della Corte suprema unica, e può darsi che allora la Camera giudichi anche conveniente di ritornare su questo argomento; ma per ora credo miglior partito che non si allontani da quello che trovasi disposto nella vigente legislazione, e che fu anche confermato dai voti dell'altro ramo del Parlamento.

**OLIVA, relatore.** Debbo rispondere all'invito fatto

alla Commissione dall'onorevole guardasigilli circa l'articolo 16.

L'onorevole guardasigilli può essere certo che nel seno della Commissione si è seriamente considerata la questione dal punto di vista da cui egli l'ha contemplata. Si è fatto nella Giunta un serio esame se conveniva accettare le cautele maggiori che il Ministero suggeriva, oppure se dovesse propendere agli usi invalsi in Italia, piuttosto che agli usi prevalenti in altri paesi, specialmente in Francia, a cui l'onorevole ministro ha accennato.

Io rammento che fu forse unico in Italia il vecchio Piemonte nel pretendere il decennio come condizione abilitativa al patrocinio davanti alla Cassazione. E vi erano là delle ragioni che, agli occhi miei, potevano giustificare cotesto sistema, vale a dire non si domandavano, come non si domandano, esami di pratica agli avvocati che i tribunali e le Corti ammettono all'esercizio. Devo rammentare anche il sistema modenese per l'ammissione al patrocinio davanti la suprema magistratura, ispirato da un analogo spirito di cautelate garanzie di anzianità. Ma la toscana Cassazione ammetteva ed ammette avanti di sé tutti gli esercenti le professioni del patrocinio senza distinzione di anzianità o di professione. Napoli, l'onorevole Della Rocca mio collega della Commissione me lo suggerisce, ritiene bastevole il quinquennio per il patrocinio in materia civile davanti la suprema Corte. Il Piemonte, lo rammenta certamente il signor ministro, faceva e fa un'eccezione per i professori di diritto e i dottori di collegio, per i quali basta un quinquennio di esercizio effettivo dell'avvocatura, onde essere ammessi all'albo della Cassazione.

Io non debbo qui esprimere le mie opinioni personali, ma quelle della Commissione. Ella ha lungamente ventilato le considerazioni di convenienza che si facevano valere in favore del progetto; ma ha finito per deliberare in senso negativo e formò il suo articolo. Esso non impugna in principio la convenienza che si richiede agli avvocati davanti la Cassazione un certo grado di maggiore presunta abitudine alle giuridiche disquisizioni, affine di contribuire con maggiore autorità ed influenza alle decisioni della suprema magistratura, custode della integrità della legge; ma, non disconoscendo in massima tale necessità, ha ritenuto che il quinquennio fosse sufficiente cautela, e desse agli avvocati quel grado di autorità opportuno per essere ascoltati da magistrati che siedono regolatori della patria giurisprudenza; sufficiente cautela per apportare, nello stato attuale della istituzione, un opportuno impedimento alla soverchia facilità dei ri-

corsi, facilità proveniente dalla inesperienza e dai giovanili ardimenti di chi si affaccia nuovo al grave ufficio della avvocheria. Dico nello stato attuale della istituzione; ma il ministro è anch'esso, credo, persuaso che a rimediare simile inconveniente occorrono ben altri mezzi e ben altre riforme, non verificabili finchè non sarà posto mano alla legge organica della istituzione.

Queste sono le ragioni che hanno prevalso nel seno della Giunta. Queste ragioni prevalgono ancora, per conseguenza essa è dispiacente di non trovarsi d'accordo coll'onorevole ministro; è obbligata di manifestare la sua ferma intenzione di mantenere la sua proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro mantiene la sua proposta?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Poichè in questo recinto non vedo sorgere alcuno a sostenere questa opinione che dal Senato fu pienamente approvata, io mi rimetterò al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini proporrebbe questo emendamento.

« Sono ammessi a patrocinare davanti alle Corti di cassazione gli avvocati che hanno esercitato per 5 anni avanti le Corti di appello, e per 10 anni davanti ai tribunali civili correzionali ed i professori di diritto nelle Università del regno. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Come mezzo di transazione accetterei la proposta dell'onorevole Mancini, colla quale si farebbe distinzione dell'esercizio fatto davanti alle Corti e di quello davanti ai tribunali. Non avrei poi difficoltà di fare una eccezione quanto ai professori delle Università, giacchè l'eccezione era già stata fatta, come lo ha ricordato benissimo l'onorevole relatore della Commissione, anche nell'alta Italia.

**BRANCA.** Io desidero rivolgermi particolarmente all'onorevole ministro guardasigilli sulla presente questione, chiamando espressamente la stessa sua grande esperienza nelle Corti di cassazione come presidente della medesima, acciò si accolga il temperamento più mite.

Egli è un fatto, che la pratica del foro si fa nelle Corti di cassazione con maggiore agevolezza. I giovani avvocati trovano nei processi presso la Cassazione le questioni più semplici, vi trovano sviluppate tutte le forme del procedimento, nè hanno a trattare quelle questioni complesse in rapporto ai fatti, che s'incontrano negli altri stadi di giurisdizione; insomma, a parte certi casi speciali, il processo di Cassazione può dirsi il migliore; il tirocinio dei giovani soprattutto nei processi penali.

Io mi limito a richiamare l'attenzione dell'onore-

vole ministro su questo, ed a fargli riflettere quanto sia difficile che gli avvocati di Cassazione forniti della lunga pratica, che il ministro desidera vadano a fare gli avvocati per tutte quelle migliaia di processi correzionali che ora si dibattono presso le Corti di cassazione, mentre, giova ripeterlo, che è meno difficile trovare un motivo di annullamento, che difendere una causa innanzi le Assise dove si richiede un colpo di occhio esercitato per abbracciare tutte le risultanze del dibattimento ed il complesso di questioni di diritto e di fatto, che spesso sorgono all'improvviso.

Io sono passato, dirò così, attraverso la professione di avvocato, appena per qualche mese, ma mi ricordo che nei primi mesi di pratica di avvocato, ho fatto il mio tirocinio con uno dei più chiari avvocati napoletani precisamente nella Corte di cassazione, e non mi sono accorto che ciò desse occasione ad alcuno inconveniente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Poichè l'onorevole Branca ha fatto appello alla mia esperienza di presidente di Cassazione, io gli debbo una risposta franca e sincera. Mi duole che essa non suonerà al suo orecchio quale egli la desidera.

Io ho un'idea molto diversa da quella che egli ha manifestata circa la difficoltà di trattare le cause in Cassazione, anche in materia penale.

È verissimo che i giovani avvocati, soprattutto nella parte d'Italia a cui egli appartiene, sogliono fare le loro prime prove nella Corte di cassazione; ma non credo che in generale facciano una buona prova.

Certamente la necessità della difesa nelle materie penali obbliga ad usare maggiore larghezza, ed anche il progetto attuale, come osservava l'onorevole Branca, coll'articolo 56, ammette alla difesa officiosa nelle materie penali tutti gli avvocati, purchè abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 8, e non richiede il lungo esercizio di dieci anni; ma non è possibile di usare la stessa larghezza nelle materie civili.

Se dovessi attenermi alla mia esperienza in questa materia, dovrei sconsigliare la Camera dall'accettare la proposta dell'onorevole Branca, perciocchè i giovani esordienti nella professione di avvocato non trattano come dovrebbero le cause di Cassazione, e spesso i magistrati sono condannati a perdere molto tempo nell'ascoltare delle lunghe discussioni estranee all'istituto della Cassazione, per attendere che venga posta innanzi qualche parola che accenni alla vera questione su cui può portare il suo esame il magistrato supremo.

Per questi motivi prego l'onorevole Branca di

contentarsi della facilità che la legge usa ai giovani avvocati nelle materie penali e d'essere più esigente per le cause civili.

**GRIFFINI.** Ho chiesto la parola unicamente per far osservare alla Camera, che vi sono molte provincie del regno, nelle quali tutti gli avvocati che hanno diritto di arringare davanti ai tribunali, hanno egual diritto davanti alle Corti d'appello. Quindi se avessimo ad ammettere l'emendamento dell'onorevole Mancini, ne verrebbe, a mio modo di vedere, una disparità di trattamento. Infatti tutti gli avvocati che hanno esercitato cinque anni nelle nominate provincie, potrebbero essere ammessi alle Corti di cassazione, mentre lo stesso non accadrebbe nelle altre provincie del regno. Credo perciò più conveniente accettare la proposta della Commissione, la quale non fa differenza a questo riguardo fra tribunali e Corti di appello. In tale modo si fa ragione anche a tutte quelle provincie nelle quali non esiste diversità fra gli avvocati di prima e di seconda istanza, o, per essere più preciso, tra gli avvocati di tribunale e quelli di Corte d'appello.

**MANCINI.** In questa materia, come in altre, è verissimo che vi è disparità di sistemi nelle varie provincie italiane.

È noto che in Toscana sono ammessi a patrocinare avanti la Corte di cassazione anche i semplici procuratori. Ed in Napoli non si richiedeva la condizione di un esercizio più o meno lungo innanzi ai tribunali inferiori, ma giovani ed eletti ingegni esordirono nella loro carriera, e si procacciarono bella fama nelle difese penali officiose davanti la Corte di cassazione. Se non che a questa special materia delle difese penali provvede un altro articolo del presente progetto di legge, l'articolo 56, il quale, pur riguardando come essenziale la condizione della durata dell'esercizio avanti i tribunali inferiori, autorizza le stesse Corti di cassazione a permettere anche a giovani avvocati mancanti di tale requisito l'esercizio delle difese penali officiose; nè ora conviene preoccupare la discussione di quell'articolo, il quale per avventura potrà anche essere migliorato.

Finalmente in Piemonte è noto che per l'editto del 1847, il quale istituì le Corti di cassazione, fu determinato che un albo speciale avrebbe contenuto un numero limitato di avvocati autorizzati a postulare avanti la Corte di cassazione. Inoltre era stabilito che altri avvocati, soltanto dopo 10 anni di esercizio avanti i tribunali e le Corti inferiori, potessero ottenere di essere nominati avvocati di Cassazione.

Rammento che sotto il Ministero di quell'illustre e venerando uomo che fu il conte Siccardi, il cui

nome mi piace che oggi venga a titolo di onoranza sulle mie labbra, dietro vive istanze di una classe benemerita di avvocati, quali si erano i dottori di collegio delle Università, fu sentito il bisogno d'introdurre una distinzione; e fu statuito che costoro, benchè non fossero professori di diritto esercenti, ma solo perchè questo loro ufficio li poneva in maggior familiarità con discussioni di natura giuridica, potessero, soltanto dopo cinque anni di esercizio, essere ammessi nell'albo degli avvocati presso la Corte di cassazione.

Ora, se l'onorevole ministro si contenta, per tutti indistintamente, di questo termine di cinque anni, io sono pronto a ritirare la mia proposta d'indole conciliativa e ad associarmi a quella della Commissione.

Ma, se l'onorevole guardasigilli invece credesse dover persistere nella sua opinione difforme da quella della Commissione, in tal caso io mi permetterei di far osservare all'onorevole Griffini che la ragione della differenza è riposta nella presunzione che maggiore abilità, maggiore operosità nell'esercizio della professione di avvocato, specialmente per quanto si attiene a controversie importanti, accompagna l'abilitazione ad esercitare la professione stessa avanti ad una Corte di appello, cioè un tribunale superiore, anzichè avanti un tribunale inferiore, dove anche un piccolo e ristretto numero di affari rende spesso assai poco considerevole il numero delle cause, che in pochi anni, come sarebbero cinque, si può supporre che un giovane avvocato, che intraprende l'esercizio della sua professione, abbia avuto l'opportunità di sostenere e difendere.

Quindi, coloro che sono in quelle provincie, dove l'abilità è concessa contemporaneamente e indistintamente a patrocinare e presso i tribunali inferiori e presso le Corti d'appello, e v'è la presunzione che abbia potuto l'avvocato maggiormente esercitarsi anche in affari di maggiore rilievo, debbono essere contenti di acquistare, dopo soli cinque anni, l'abilità di essere annoverati tra gli avvocati alla Corte d'appello.

Ma la cosa è diversa per coloro che hanno potuto esercitare l'avvocatura pel solo periodo di cinque anni e davanti ad un tribunale inferiore; poichè, se noi consultiamo le statistiche giudiziarie, troviamo che taluni di questi tribunali decidono un così ristretto numero di cause in un anno, che ripartite sopra tutti gli avvocati esercenti rappresentano un esercizio di professione piuttosto nominale che reale. Si può allora comprendere la ragione della differenza che farebbe il progetto di legge rispetto

a coloro che fossero stati unicamente abilitati ad esercitare presso tribunali inferiori.

Mi rimane ad aggiungere per quali ragioni nei professori di diritto insegnanti nelle Università del regno io non credo potersi esigere la condizione di alcuna durata di esercizio. Nella stessa legge piemontese, la quale era rigorosa nell'esigere questo stadio di esercizio pratico delle professioni, era fatta eccezione per coloro i quali fossero professori dell'Università di Torino, che era sede della Corte di cassazione, ed essi, solo perchè avevano la qualità di professori dell'Università, ed erano delegati ad ammaestrare la gioventù nelle materie giuridiche, si presumevano i più competenti nelle discussioni, precisamente delle questioni di diritto, dappoichè si richiede quella speciale abilità che rende un avvocato atto a ben conoscere gli speciali metodi e criteri di discussione che sono propri delle Corti di cassazione, direi quasi, anche lo speciale linguaggio giuridico che negli affari di Cassazione si adopera.

Ed io rammenterò con gratitudine, come prima che la magistratura subalpina introducesse una certa larghezza nell'ammettere all'esercizio della professione d'avvocato davanti a quelle Corti gli avvocati che vengono dalle altre provincie italiane, io dovetti l'onore di essere accolto fraternamente ed ospitalmente nel seno della cospicua curia Torinese unicamente alla mia qualità di professore nell'Università di Torino.

A me sembra adunque che la Camera debba ammettere quest'altra eccezione che io ho creduto giustizia e convenienza d'introdurre nella mia proposta.

Ma, lo ripeto ancora una volta, la mia non è che una proposta mediana e di conciliazione. Se l'onorevole guardasigilli credesse di assentire alla proposta più semplice ed uniforme della Commissione, io dichiaro che ritirerei ben volentieri la mia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** A compimento delle nozioni di storia legislativa che ha dato l'onorevole Mancini, io credo conveniente di ricordare alla Camera che nel Codice di procedura civile del 1859, esteso poi ad una gran parte delle altre provincie del regno posteriormente annesse, si era stabilito che gli avvocati non potessero essere ammessi a patrocinare davanti alla Corte di cassazione se non dopo 10 anni di patrocinio davanti alle Corti d'appello, e che pei professori e dottori di collegio in alcune delle Università dello Stato fossero sufficienti soli cinque anni. Se si trattasse di riprodurre nel progetto di legge, che discutiamo, questa stessa disposizione, per verità io non avrei alcuna difficoltà di accettarla, imperocchè la differenza ca-

drabbe soltanto sopra i professori e dottori di collegio, pei quali riconosco la convenienza di richiedere un tempo meno lungo di esercizio; ma la questione che ci occupa è diversa. Io comprendo benissimo che non verrà grave danno alla legge colla distinzione fatta dall'onorevole Mancini; ma dico che essa non attuerebbe un buon sistema.

La questione, a mio credere, è questione di convenienza; è una di quelle questioni che si sentono più di quello che si spiegano, ed io credo che, se voi interrogaste i giudici di Cassazione, essi non esiterebbero neppure un momento a dirvi che i dieci anni sono appena sufficienti per fare che gli avvocati acquistino i requisiti necessari per la difesa delle cause davanti alla Cassazione; e parlo delle materie civili, giacchè, quanto alle materie penali, ho già dichiarato che la legge usa e deve usare una maggiore larghezza.

Del resto, esposte le ragioni che sostengono l'opinione del Ministero, rimetto la questione alla saviezza della Camera.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, la questione che ora si è svolta, è questa.

Il Ministero proponeva che gli avvocati per venir ammessi ad esercitare la loro professione dinanzi alla Cassazione dovessero avere dieci anni di patrocinio, e la Commissione chiedeva invece che ne bastassero soltanto cinque.

L'onorevole Mancini aveva proposto un temperamento, ma pur subordinando a quante volte l'onorevole ministro tenesse ferma la sua proposta.

Siccome l'onorevole ministro ha dichiarato che egli se ne rimette alla Camera, l'onorevole Mancini insiste?

**MANCINI.** In tal caso io pregherei di aggiungere dopo le parole tribunali civili e correzionali, *i professori di diritto nelle Università del regno.*

**OLIVA, relatore.** La Commissione ha già fatto osservare che il suo articolo modifica quello del progetto ministeriale; non si negano le ragioni addotte dall'onorevole ministro; esse sono in parte almeno accettate dalla Giunta, e concordate pure dall'onorevole Mancini, e consigliano una certa tal quale maggiore cautela nell'abilitazione al patrocinio davanti alla Cassazione che non davanti alle altre Corti del regno. Il dissidio dunque cade unicamente sopra la durata di questa pratica, da cui si deve desumere la presunzione della maggiore competenza; la massima rimane salva e concordata fra tutti.

*Voci.* Il ministro ha accettato.

**PRESIDENTE.** Il ministro se ne rimette alla Camera.

**OLIVA, relatore.** Se il ministro non respinge formalmente la proposta della Commissione, la Commissione non ha che a ringraziarlo di questo suo indiretto assentimento.

La Commissione poi deve dichiarare che accetta la proposta fatta dall'onorevole Mancini relativa ai professori di diritto, giusta la formola da lui presentata, accettandone le ragioni da lui addotte, che sono precisamente quelle che avevano già determinata la modificazione da me accennata, accettata anche dall'onorevole ministro, quella cioè introdotta nel Codice di procedura civile del 1859 in Piemonte.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta della Commissione che bastino cinque anni di patrocinio dinanzi ai tribunali e Corti di appello per venir ammesso a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione.

(È approvata.)

La Commissione ammette l'emendamento dell'onorevole Mancini all'articolo, il quale rimane composto come segue:

« Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'appello od i tribunali civili e correzionali, ed i professori di diritto delle Università del regno.

« L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Ministero pubblico equivale a questo effetto all'esercizio del patrocinio, » come nell'articolo.

**OLIVA, relatore.** Scusi. Qui ci è un equivoco. Ci è un altro emendamento che parte dalla Giunta. Essa non accetta il primo alinea del progetto ministeriale così concepito: « L'ammissione degli avvocati è pronunziata con decreto della Corte, sentito il pubblico Ministero; » ed invece sostituisce qui pure il proprio sistema, ed è formulato negli ultimi capoversi dell'articolo stesso.

Del resto questo non sarebbe che la conseguenza di un principio già concordato tra la Giunta e l'onorevole ministro, e che ha dato luogo a degli emendamenti pure accettati d'accordo, e dalla Camera sanciti col suo voto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ha benissimo osservato l'onorevole relatore della Commissione che questa modificazione deriva da altre che sono già state accettate: ma, siccome in quella fu introdotto il temperamento di accordare al pubblico Ministero la facoltà d'impedire le iscrizioni che sono contrarie alla legge, così prego l'onorevole relatore e la Commissione di ripetere anche qui la stessa disposizione.

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Allora converrebbe aggiungere nel penultimo capoverso dopo le parole: « La relativa deliberazione viene comunicata per cura del presidente dell'ordine al presidente della Corte di cassazione, » le altre: « il quale la fa notificare al pubblico Ministero. »

**OLIVA, relatore.** La Commissione accetta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Poichè ho la parola, faccio osservare alla Camera, che nell'ultima parte di questo articolo si è usata un'espressione, la quale non mi pare troppo esatta. Sarebbe meglio, invece di adoperare la formola *è concessa l'azione civile*, dire, come nell'articolo 11, *è ammesso il richiamo*, ecc.

**PRESIDENTE.** Dunque i tre ultimi paragrafi dell'articolo sarebbero così concepiti:

« L'iscrizione in tale albo è pronunziata dal Consiglio dell'ordine del collegio, a cui l'aspirante appartiene.

« La relativa deliberazione viene comunicata per cura del presidente del Consiglio dell'ordine al primo presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al pubblico Ministero.

« Contro la detta deliberazione è concesso il richiamo, come nell'articolo 11. »

Metto ai voti l'articolo 16 così modificato.

(È approvato.)

« Sezione III..... »

*Voci.* A domani! Sono le sei.

**PRESIDENTE.** Non ci sono oratori iscritti; si può andare avanti.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Sezione III. *Dei Consigli dell'ordine.* — Articolo 17. In ciascun collegio di avvocati, il cui numero sia almeno di quindici, vi è un Consiglio dell'ordine.

« Art. 18. Nei collegi composti di minor numero le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'assemblea generale del collegio.

« Art. 19. Il Consiglio dell'ordine sarà composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degli iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.

« Art. 20. Al cominciare d'ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.

« Art. 21. Il Consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

« In mancanza del presidente, l'avvocato an-

ziano, per età fra i componenti il Consiglio, ne fa le veci.

« Art. 22. Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un ufficio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'ordine.

« Art. 23. I membri del Consiglio restano in ufficio due anni.

« Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.

« Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.

« I membri del Consiglio che escono d'ufficio possono essere rieletti.

« Art. 24. Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal presidente del collegio annunziate per lettera al primo presidente della Corte d'appello ed al procuratore generale, non che al presidente del tribunale ed al procuratore del Re.

« Art. 25. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri. »

Qui verrebbe l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Varè. Ne do lettura:

« Il presidente del Consiglio dell'ordine, od un membro da lui destinato, fa parte della Commissione che, secondo le leggi e regolamenti in vigore, esamina le domande per gratuito patrocinio delle cause civili.

« La destinazione dell'avvocato che debba prestare il gratuito patrocinio nelle singole cause civili o penali, è fatta dal Consiglio dell'ordine. »

VARÈ. La prima parte di questo articolo non è che la consacrazione di ciò che oggi si fa, e di ciò che si legge (meno le parole *Consiglio dell'ordine* invece di *Consiglio di disciplina*) nel decreto del 1865 rispetto al gratuito patrocinio. Dunque sulla prima parte credo di poter essere dispensato di ragionare. C'è già.

Ma è la seconda parte che costituisce il mio sistema. L'ammissione di una causa civile al beneficio del gratuito patrocinio involge non solamente la prestazione dell'opera dell'avvocato o del procuratore, ma involge anche l'esenzione dall'obbligo di osservare le prescrizioni sulla carta bollata, la sospensione delle tasse di registro, ecc., epperò li è ragionevole che c'entrino gli uffici governativi. Ma quando si tratta poi della prestazione dell'opera dell'avvocato, io trovo cosa naturalissima, quando

gli avvocati sono costituiti in un ordine, che l'adempimento di questo dovere che tutto il ceto ha verso i poveri, venga regolato in famiglia da chi rappresenta il ceto medesimo. Trovo in ciò il principale degli uffici che dovrebbe esercitare questo capo di famiglia, che si chiama il Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Io credo che gioverebbe moltissimo a mantenere il legame nell'ordine, perchè i giovani i quali si addestrano all'esercizio sotto la protezione e la direzione di quei provetti, che naturalmente ci saranno nel Consiglio dell'ordine, avrebbero modo di distinguersi e di farsi conoscere, essendo scelti da chi li conosce, secondo le varie attitudini, questi per il civile, un altro per il commerciale, un terzo per il penale, a norma di ciò cui ciascheduno si destina. Vi sarebbe anche un impegno morale per i provetti, i quali facessero questa distribuzione, di aiutare col loro consiglio il giovane che trovasse difficoltà nella causa. Vi è anche un riguardo di giustizia nel fare che questo peso possa venire distribuito il più equamente possibile, e la difesa officiosa venga affidata a chi può e a chi sa disimpegnarla. La scelta di chi può e di chi sa è certo che il Consiglio dell'ordine può meglio ponderarla di quello che un corpo estraneo qualunque, fosse anche la Commissione del gratuito patrocinio.

Io credo che questa mia proposta sia tanto naturale che non occorra di entrare in maggiore sviluppo, e mi confido che possa venire accettata e dall'onorevole ministro e dalla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stante l'ora tarda, dirò solo poche parole in risposta all'onorevole Varè.

Egli ha fatto una duplice proposta.

In primo luogo egli vorrebbe chiamare a far parte della Commissione detta del gratuito patrocinio il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, o un membro da lui designato.

In secondo luogo egli propone di prescrivere che il Consiglio dell'ordine degli avvocati provveda alla nomina dei difensori detti officiosi, di coloro cioè a cui sono affidate le cause dei poveri.

Egli stesso ha già osservato che, quanto alla prima proposta, non occorrerebbe che la Camera se ne occupi, perchè la legge che abbiamo oggi, chiamando a far parte della Commissione del gratuito patrocinio il presidente della Camera di disciplina degli avvocati, è chiaro che dovrà farne parte, dopo l'attuazione della legge che discutiamo, quegli che in questo progetto si appella presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Ma, quanto alla seconda, io penso che contenga una innovazione più grave di quello che crede l'onorevole Varè.



Il provvedere alla nomina del difensore per una causa interessante una parte ammessa al beneficio dei poveri, esige una cognizione della causa medesima; bisogna che colui il quale fa la designazione del difensore, conosca l'indole della causa, e possa scegliere un avvocato che sia atto a sostenerla.

Or bene, la legge attuale mossa da queste considerazioni attribuisce alla Commissione stessa del gratuito patrocinio la facoltà, e dirò anche il dovere, di designare il difensore officioso: poichè ha considerato, e con molta ragione, che quella Commissione, la quale ha esaminata la causa per vedere se il povero abbia ragione e se debba essere ammesso alla tutela gratuita, possiede le cognizioni necessarie per designare l'avvocato idoneo a sostenerne la difesa.

Se si accogliesse la proposta dell'onorevole Varè occorrerebbe invece comunicare gli atti della causa al Consiglio dell'ordine degli avvocati, affinchè ne prendesse cognizione e facesse poi la designazione dell'avvocato, e fare per tal guisa procedere due volte all'esame della stessa causa senza nessun bisogno.

La proposta inoltre dell'onorevole Varè andrebbe incontro ad un altro grave inconveniente.

Nei giudizi vi sono due parti; il povero deve necessariamente avere il suo avversario. Se noi demandiamo la designazione del difensore del povero al Consiglio dell'ordine degli avvocati, chi ci assicura che precisamente tra i membri del Consiglio non si trovi l'avvocato che è incaricato della difesa della parte contraria, o che abbia avuto delle relazioni di patrocinio con una delle due parti contendenti?

Io ritengo benissimo che in tal caso questo avvocato si asterebbe dal prender parte alla deliberazione; ma, ad ogni modo, la parte povera, che è sempre per sua natura sospettosa, potrebbe credere che si sia esercitata un'influenza a suo danno, e che non siasi pronunziata con tutta imparzialità la designazione del suo difensore. Ora questo inconveniente non potrà certo aver luogo quando la designazione si faccia dalle Commissioni del gratuito patrocinio.

Per queste ragioni, senza dilungarmi di più, io pregherei l'onorevole Varè a ritirare la sua proposta.

VARÈ. Lontano da me il sospettare, anzi la più lieve idea di sospettare che le Commissioni che hanno fino ad ora esercitato un simile ufficio non abbiano sempre proceduto con piena coscienza. Non si parla di questo. Ma io credo che quegli inconvenienti che l'onorevole ministro teme possano avvenire

quando la designazione del difensore venisse dal Consiglio dell'ordine, possano egualmente avverarsi quando la Commissione governativa ha fra i suoi membri un avvocato.

Una parte a cui fu (e non avvenne una volta sola), una parte a cui fu negato il beneficio del gratuito patrocinio con decreto firmato dalla Commissione, venne poi a farsi difendere da me, e mi sono trovato per avversario all'udienza quell'avvocato che era tra i membri della Commissione medesima. Avvenendo ciò nella Commissione, ove è un avvocato solo, succederebbe con più difficoltà in un corpo composto di 7 a 15 membri.

Dunque questa parte del ragionamento dell'onorevole ministro certamente non regge, perchè ripeto, i medesimi inconvenienti si possono avverare in un sistema come nell'altro.

Ma quello che certamente, in fatto d'inconvenienti, avverrebbe meno con il mio sistema è la più larga ed equa distribuzione dei pesi, in quanto che quei giovani capaci i quali possono essere conosciuti dai loro colleghi prima che abbiano fatte le loro pubbliche prove, non sono conosciuti dalla Commissione se non dopo che queste prove, coi primi passi della professione, l'abbiano fatte.

Quale utilità non può venire ai giovani esercenti dal prestare nobilmente, con zelo, con intelligenza il loro ufficio gratuito? Di ciò bisogna tenerne conto in quanto che sarebbe una garanzia della dignità che si conserva nel corpo degli avvocati.

Facciamo che questi giovani sotto la direzione dei vecchi abbiano occasione di distinguersi e più facilmente si formeranno dei giureconsulti distinti.

Io insisto quindi nella mia proposta.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

OLIVA, *relatore*. Cedo la parola all'onorevole Griffini perchè io non era presente.

GRIFFINI. (*Della Commissione*) La Commissione è di parere di accettare la proposta dell'onorevole Varè, tanto per le considerazioni da lui fatte, quanto per questa che sottopone all'onorevole guardasigilli.

Col sistema attuale, nelle Commissioni pel gratuito patrocinio esistenti presso i tribunali e presso le Corti, siede generalmente un magistrato per lo meno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sempre due,

GRIFFINI. (*Della Commissione*) Siede un avvocato e due magistrati. Ora accade, non poche volte, che un magistrato che sta nel consesso deve eccepirsi, perchè avendo fatto parte della Commissione che accordò ad un contendente il gratuito patrocinio, non può dare il suo voto nella decisione della causa

che si deve trattare; e questo è un inconveniente molto grave. Io ho veduto diverse volte a non poter nemmeno continuare la discussione delle cause, perchè non vi era un altro giudice per prendere il posto di colui che si doveva eccepire. In ogni caso, è sempre un inconveniente quello di dover alterare la composizione del consesso, tra una causa e l'altra. Ciò non si verificherebbe più, qualora la nomina del patrocinatore gratuito si dovesse fare dal Consiglio dell'ordine.

D'altronde la Commissione dovendo curare il maggior decoro e la maggiore indipendenza possibile del ceto degli avvocati, crede molto opportuno che sia svincolato dalla magistratura anche in quanto riguarda la nomina dei patrocinatori gratuiti.

FOSSA. (*Della Commissione*) Sorgo per fare una mozione d'ordine e di convenienza.

Mi pare che la questione che stiamo agitando sia molto grave; ed infatti, quando io non avessi questa opinione, m'indurrebbe a crederlo l'opposizione fatta dal ministro alla proposta dell'onorevole Varè, e l'accettazione invece della medesima per parte della Commissione...

ERCOLE. (*Della Commissione*) Della maggioranza.

FOSSA. (*Della Commissione*) Va bene, per parte della maggioranza della Commissione. Chi ha parlato si è espresso a nome della Commissione; non

vado poi a cercare se sia maggioranza o minoranza.

Ciò significa che la questione è grave molto, e quindi proporrei l'invio della trattazione a domani.

PRESIDENTE. Sarà rinviata a domani.

Domani seduta al tocco.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Discussione dei progetti di legge:

2° Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore;

3° Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;

4° Riforma del Monte di Pietà di Roma;

5° Modificazione della legge sui pesi e sulle misure;

6° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera;

7° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere.